

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 300

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
17 novembre 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1866/2005 del Consiglio, dell'8 novembre 2005, che proroga la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 258/2005 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina** 1

- Regolamento (CE) n. 1867/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli..... 3

- ★ **Regolamento (CE) n. 1868/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1065/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco** 5

- ★ **Regolamento (CE) n. 1869/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, che sostituisce gli allegati del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati** 6

- ★ **Regolamento (CE) n. 1870/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio importato da paesi terzi** 19

- Regolamento (CE) n. 1871/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia 31

- ★ **Regolamento (CE) n. 1872/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 33

- Regolamento (CE) n. 1873/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 17 novembre 2005 39

- Regolamento (CE) n. 1874/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 17 novembre 2005 41

- Regolamento (CE) n. 1875/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006 43

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1876/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1828/2005	45
Regolamento (CE) n. 1877/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1761/2005	47
Regolamento (CE) n. 1878/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	49
Regolamento (CE) n. 1879/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	51

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2005/794/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativa alla firma, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale**

53

Accordo tra la Comunità Europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

55

2005/795/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2005, relativa alla sostituzione di membri del comitato del Fondo sociale europeo**

61

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Azione comune 2005/796/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, relativa al mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente**

64

- ★ **Azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi**

65

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1866/2005 DEL CONSIGLIO**dell'8 novembre 2005**

che proroga la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 258/2005 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

definitivo per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 18 febbraio 2005.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) In seguito ad un'inchiesta di riesame attuata conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («inchiesta di riesame»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 258/2005 ⁽²⁾ («regolamento definitivo»), un dazio antidumping del 38,8 % sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e un dazio antidumping del 64,1 % sulle importazioni degli stessi tubi originari dell'Ucraina, ad eccezione delle importazioni effettuate dalla Dnipropetrovsk Tube Works («DTW») a cui si applica un dazio antidumping del 51,9 % («misure in vigore»). Il regolamento definitivo ha così modificato i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 348/2000 ⁽³⁾ e ha abrogato la possibilità di esenzione dai dazi prevista all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 348/2000 («misure iniziali»).
- (2) Con decisione 2005/133/CE ⁽⁴⁾ («la decisione»), la Commissione ha sospeso parzialmente il dazio antidumping

B. MISURE APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI TUBI SENZA SALDATURA, DI FERRO O DI ACCIAI NON LEGATI, ORIGINARI DELLA ROMANIA E DELLA RUSSIA

- (3) Il regolamento (CE) n. 2320/97 ha istituito dazi antidumping sulle importazioni dei tubi in questione originari, tra l'altro, della Romania e della Russia ⁽⁵⁾. Con le decisioni 97/790/CE ⁽⁶⁾ e 2000/70/CE ⁽⁷⁾ sono stati accettati impegni degli esportatori, tra l'altro, della Romania e della Russia. Con il regolamento (CE) n. 1322/2004 è stato deciso, a titolo prudenziale, di non applicare ulteriormente le misure in vigore alle importazioni di tali tubi originari della Romania e della Russia («misure non applicate») in considerazione del comportamento anticoncorrenziale di determinati produttori comunitari ⁽⁸⁾.

C. MOTIVAZIONE DELLA PROROGA DELLA SOSPENSIONE PARZIALE

- (4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, le misure antidumping possono essere sospese nell'interesse della Comunità quando si riscontra una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. Le misure antidumping possono essere sospese per un periodo di nove mesi con decisione della Commissione. L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base specifica inoltre che la sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno con decisione del Consiglio che delibera su proposta della Commissione. A norma del medesimo articolo 14, paragrafo 4, le misure antidumping in questione possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 46 del 17.2.2005, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 258/2005.

⁽⁴⁾ GU L 46 del 17.2.2005, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2004 (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 10).

⁽⁶⁾ GU L 322 del 25.11.1997, pag. 63.

⁽⁷⁾ GU L 23 del 28.1.2000, pag. 78.

⁽⁸⁾ Cfr. considerando 9 e seguenti del regolamento (CE) n. 1322/2004.

- (5) Dopo la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi mediante la decisione suddetta, la Commissione ha continuato a sorvegliare la situazione del mercato dei tubi in questione, specie per quanto riguarda le importazioni dalla Croazia e dall'Ucraina.
- (6) Dall'esame dei recenti flussi d'importazione è risultato che le importazioni dalla Croazia e dall'Ucraina sono rimaste a livelli bassissimi.
- (7) Il mercato si trova quindi nella stessa situazione riscontrata al momento della sospensione parziale delle misure. Visti i livelli minimi delle importazioni dalla Croazia e dall'Ucraina, si ritiene improbabile il riemergere del pregiudizio subito dall'industria comunitaria qualora venga prorogata la sospensione parziale dei dazi. Finché prevarranno le attuali condizioni di mercato, infatti, le importazioni dalla Russia e dalla Romania manterranno probabilmente l'attuale presenza significativa e appare improbabile un aumento considerevole delle importazioni dall'Ucraina e/o dalla Croazia. È quindi improbabile che il pregiudizio riemerge a seguito della proroga della sospensione. Considerate le particolari circostanze relative, tra l'altro, alla mancata applicazione delle misure alle importazioni dalla Russia e dalla Romania, le aliquote di dazio stabilite dall'inchiesta iniziale (23 % per la Croazia e 38,5 % per l'Ucraina) sono ritenute sufficienti per eliminare le pratiche di dumping causa del pregiudizio.
- (8) In considerazione di quanto precede si propone di prorogare di un anno, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4,

del regolamento di base, la sospensione parziale dei dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati.

- (9) Qualora i motivi che giustificano la sospensione non fossero più validi, le misure antidumping potrebbero essere ripristinate, con abrogazione immediata della sospensione parziale.

D. CONSULTAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

- (10) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha informato l'industria comunitaria della sua intenzione di prorogare la sospensione parziale delle misure antidumping, dandole inoltre la possibilità di presentare osservazioni in merito. L'industria comunitaria non ha sollevato obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti con decisione 2005/133/CE della Commissione è prorogata fino al 18 novembre 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN

REGOLAMENTO (CE) N. 1867/2005 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	56,5
	096	36,8
	204	35,9
	999	43,1
0707 00 05	052	121,9
	204	30,3
	999	76,1
0709 90 70	052	111,0
	204	71,2
	999	91,1
0805 20 10	204	60,8
	388	85,5
	999	73,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	75,5
	624	88,1
	999	81,8
0805 50 10	052	65,6
	388	71,6
	999	68,6
0806 10 10	052	129,1
	400	227,6
	508	264,3
	624	162,5
	720	99,7
	999	176,6
0808 10 80	388	112,2
	400	108,0
	404	93,3
	512	132,0
	800	141,8
	999	117,5
0808 20 50	052	102,4
	720	43,1
	999	72,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1868/2005 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2005****recante modifica del regolamento (CE) n. 1065/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽²⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1065/2005 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 430 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.
- (3) La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo d'intervento intende aumentare di 100 000 tonnellate la quantità posta in vendita per l'esportazione. Tenuto conto di tale richiesta, dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Germania.

(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1065/2005.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1065/2005 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 530 000 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro ^(*), gli Stati Uniti e la Svizzera.

^(*) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 10 giugno 1999.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 174 del 7.7.2005, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1298/2005 (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 1869/2005 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2005****che sostituisce gli allegati del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31,

sentito il comitato istituito dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 805/2004,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati da I a VI del regolamento (CE) n. 805/2004 contengono una serie di modelli di certificato da utilizzare nell'ambito della procedura del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

- (2) A seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri il 1° maggio 2004, gli allegati da I a VI del regolamento (CE) n. 805/2004 devono essere sostituiti al fine di adattare i modelli di certificato all'uso nei nuovi Stati membri.

- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 805/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a VI del regolamento (CE) n. 805/2004 sono sostituiti dai corrispondenti allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2005.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.

ALLEGATO I

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO — DECISIONE GIUDIZIARIA

1. Stato membro d'origine: Belgio ☐ Repubblica ceca ☐ Germania ☐ Estonia ☐ Grecia ☐
 Spagna ☐ Francia ☐ Irlanda ☐ Italia ☐ Cipro ☐ Lettonia ☐
 Lituania ☐ Lussemburgo ☐ Ungheria ☐ Malta ☐ Paesi Bassi ☐
 Austria ☐ Polonia ☐ Portogallo ☐ Slovacchia ☐ Slovenia ☐ Finlandia ☐
 Svezia ☐ Regno Unito ☐
2. Organo giurisdizionale/giudice che emette il certificato:
- 2.1. Nome:
- 2.2. Indirizzo:
- 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale/giudice che ha emesso la decisione giudiziaria:
- 3.1. Nome:
- 3.2. Indirizzo:
- 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Decisione giudiziaria
- 4.1. Data:
- 4.2. Numero di riferimento:
- 4.3. Le parti
- 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
- 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
5. Debito pecuniario certificato
- 5.1. Capitale:
- 5.1.1. Valuta: Euro ☐ Lira cipriota ☐ Corona ceca ☐ Corona estone ☐
 Lira sterlina ☐ Fiorino ungherese ☐ Lita lituana ☐ Lats lettone ☐
 Lira maltese ☐ Zloty polacco ☐ Corona svedese ☐ Corona slovacca ☐
 Tolar sloveno ☐
 Altro (precisare) ☐
- 5.1.2. Se il credito è rateizzato
- 5.1.2.1. Importo di ogni rata:
- 5.1.2.2. Scadenza della prima rata:
- 5.1.2.3. Scadenza delle rate successive
 settimanale ☐ mensile ☐ altro (precisare) ☐
- 5.1.2.4. Durata del credito
- 5.1.2.4.1. Attualmente indeterminata ☐ oppure
- 5.1.2.4.2. Scadenza dell'ultima rata:

- 5.2. Interessi
- 5.2.1. Tasso d'interesse
- 5.2.1.1. ... % oppure
- 5.2.1.2. ... % superiore al tasso base della BCE ⁽¹⁾
- 5.2.1.3. Altro (precisare)
- 5.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:
- 5.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nella decisione:
6. La decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine ☐
7. La decisione è ancora soggetta alla possibilità di impugnazione
Sì ☐ No ☐
8. La decisione riguarda un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 ☐
9. La decisione è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) ☐
10. La decisione riguarda i contratti conclusi dai consumatori
Sì ☐ No ☐
- 10.1. In caso affermativo:
il debitore è il consumatore
Sì ☐ No ☐
- 10.2. In caso affermativo:
Il debitore è domiciliato nello Stato membro d'origine [ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001] ☐
11. Notificazione del documento introduttivo del giudizio ai sensi del capo III, se applicabile
Sì ☐ No ☐
- 11.1. La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13 ☐
o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14 ☐
o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto il documento ☐
- 11.2. Debita informazione
Il debitore è stato informato ai sensi degli articoli 16 e 17 ☐
12. Se applicabile, notificazione della citazione a comparire
Sì ☐ No ☐

⁽¹⁾ Tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.

- 12.1. La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13 ☐
o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14 ☐
o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la citazione a comparire ☐
- 12.2. Debita informazione
Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 17 ☐
13. Sanatoria dell'inosservanza delle norme procedurali minime ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1
- 13.1. La notificazione della decisione giudiziaria è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13 ☐
o la notificazione della decisione giudiziaria è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14 ☐
o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la decisione giudiziaria ☐
- 13.2. Debita informazione
Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) ☐
- 13.3. Il debitore ha avuto la possibilità di impugnare la decisione
Sì ☐ No ☐
- 13.4. Il debitore ha ommesso di impugnare la decisione conformemente ai requisiti procedurali pertinenti
Sì ☐ No ☐

Fatto a Data

.....
Firma e/o timbro

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO — TRANSAZIONE GIUDIZIARIA

1. Stato membro d'origine: Belgio ☐ Repubblica ceca ☐ Germania ☐ Estonia ☐ Grecia ☐
 Spagna ☐ Francia ☐ Irlanda ☐ Italia ☐ Cipro ☐ Lettonia ☐
 Lituania ☐ Lussemburgo ☐ Ungheria ☐ Malta ☐ Paesi Bassi ☐
 Austria ☐ Polonia ☐ Portogallo ☐ Slovacchia ☐ Slovenia ☐ Finlandia ☐
 Svezia ☐ Regno Unito ☐
2. Organo giurisdizionale che emette il certificato
 - 2.1. Nome:
 - 2.2. Indirizzo:
 - 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi al quale essa è stata conclusa
 - 3.1. Nome:
 - 3.2. Indirizzo:
 - 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Transazione giudiziaria
 - 4.1. Data:
 - 4.2. Numero di riferimento:
 - 4.3. Le parti
 - 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
 - 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
5. Debito pecuniario certificato
 - 5.1. Capitale:
 - 5.1.1. Valuta: Euro ☐ Lira cipriota ☐ Corona ceca ☐ Corona estone ☐
 Lira sterlina ☐ Fiorino ☐ Lita lituana ☐ Lats lettone ☐
 Lira maltese ☐ ungherese ☐ Corona svedese ☐ Corona slovacca ☐
 Tolar sloveno ☐ Zloty polacco ☐
 Altro (precisare) ☐
 - 5.1.2. Se il credito è rateizzato
 - 5.1.2.1. Importo di ogni rata:
 - 5.1.2.2. Scadenza della prima rata:
 - 5.1.2.3. Scadenza delle rate successive
 settimanale ☐ mensile ☐ altro (precisare) ☐
 - 5.1.2.4. Durata del credito
 - 5.1.2.4.1. Attualmente indefinita ☐ oppure
 - 5.1.2.4.2. Scadenza dell'ultima rata:

5.2. Interessi

5.2.1. Tasso d'interesse

5.2.1.1. ... % oppure

5.2.1.2. ... % superiore al tasso base della BCE ⁽¹⁾

5.2.1.3. altro (precisare)

5.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:

5.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nell'atto pubblico:

6. Importo delle spese rimborsabili se specificato nella transazione giudiziaria ☐

Fatto a Data

.....
Firma e/o timbro

⁽¹⁾ Tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO — ATTO PUBBLICO

1. Stato membro d'origine: Belgio ☐ Repubblica ceca ☐ Germania ☐ Estonia ☐ Grecia ☐
 Spagna ☐ Francia ☐ Irlanda ☐ Italia ☐ Cipro ☐
 Lettonia ☐ Lituania ☐ Lussemburgo ☐ Ungheria ☐ Malta ☐
 Paesi Bassi ☐ Austria ☐ Polonia ☐ Portogallo ☐ Slovacchia ☐
 Slovenia ☐ Finlandia ☐ Svezia ☐ Regno Unito ☐
2. Organo giurisdizionale/Autorità che emette il certificato
- 2.1. Nome:
- 2.2. Indirizzo:
- 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale/Autorità che ha redatto o registrato l'atto pubblico
- 3.1. Nome:
- 3.2. Indirizzo:
- 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Atto pubblico
- 4.1. Data:
- 4.2. Numero di riferimento:
- 4.3. Le parti
- 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
- 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
5. Debito pecuniario certificato:
- 5.1. Capitale:
- 5.1.1. Valuta: Euro ☐ Lira cipriota ☐ Corona ceca ☐ Corona estone ☐
 Lira sterlina ☐ Fiorino ungherese ☐ Lita lituana ☐ Lats lettone ☐
 Lira maltese ☐ Zloty polacco ☐ Corona svedese ☐ Corona slovacca ☐
 Tolar sloveno ☐
 Altro (precisare) ☐
- 5.1.2. Se il credito è rateizzato
- 5.1.2.1. Importo di ogni rata:
- 5.1.2.2. Scadenza della prima rata:
- 5.1.2.3. Scadenza delle rate successive
 settimanale ☐ mensile ☐ altro (precisare) ☐
- 5.1.2.4. Durata del credito
- 5.1.2.4.1. Attualmente indefinita ☐ oppure
- 5.1.2.4.2. Scadenza dell'ultima rata:

- 5.2. Interessi
- 5.2.1. Tasso d'interesse
- 5.2.1.1. ... % oppure
- 5.2.1.2. ... % superiore al tasso base della BCE ⁽¹⁾
- 5.2.1.3. Altro (precisare)
- 5.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:
- 5.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nell'atto pubblico:
6. L'atto pubblico è esecutivo nello Stato membro d'origine ☐

Fatto a Data

.....
Firma e/o timbro

⁽¹⁾ Tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.

ALLEGATO IV

CERTIFICATO COMPROVANTE LA NON ESECUTIVITÀ O LA LIMITAZIONE DELLA FORZA ESECUTIVA

(articolo 6, paragrafo 2)

1. Stato membro d'origine: Belgio ☐ Repubblica ceca ☐ Germania ☐ Estonia ☐ Grecia ☐
 Spagna ☐ Francia ☐ Irlanda ☐ Italia ☐ Cipro ☐
 Lettonia ☐ Lituania ☐ Lussemburgo ☐ Ungheria ☐ Malta ☐
 Paesi Bassi ☐ Austria ☐ Polonia ☐ Portogallo ☐ Slovacchia ☐
 Slovenia ☐ Finlandia ☐ Svezia ☐ Regno Unito ☐
2. Organo giurisdizionale/autorità che emette il certificato
- 2.1. Nome:
- 2.2. Indirizzo
- 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale/autorità che ha emesso la decisione giudiziaria/ha approvato la transazione giudiziaria/ha formato l'atto pubblico (*)
- 3.1. Nome:
- 3.2. Indirizzo:
- 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Decisione giudiziaria/transazione giudiziaria/atto pubblico (*)
- 4.1. Data:
- 4.2. Numero di riferimento:
- 4.3. Le parti
- 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
- 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
5. La decisione giudiziaria/la transazione giudiziaria/l'atto pubblico (*) è stata/o certificata/o come titolo esecutivo europeo ma
- 5.1. la decisione giudiziaria/la transazione giudiziaria/l'atto pubblico (*) ha perso forza esecutiva ☐
- 5.2. l'esecuzione è temporaneamente
- 5.2.1. sospesa ☐
- 5.2.2. limitata a provvedimenti conservativi ☐
- 5.2.3. subordinata alla costituzione di una cauzione ancora insoluta ☐
- 5.2.3.1. Importo della cauzione:
- 5.2.3.2. Valuta: Euro ☐ Lira cipriota ☐ Corona ceca ☐ Corona estone ☐
 Lira sterlina ☐ Fiorino ungherese ☐ Lita lituana ☐ Lats lettone ☐
 Lira maltese ☐ Zloty polacco ☐ Corona svedese ☐ Corona slovacca ☐
 Tolar sloveno ☐
 Altro (precisare) ☐
- 5.2.4. Altro (precisare) ☐

Fatto a Data

.....
Firma e/o timbro

(*) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO V

CERTIFICATO SOSTITUTIVO DEL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO A SEGUITO DI IMPUGNAZIONE

(Articolo 6, paragrafo 3)

- A. La seguente decisione giudiziaria/transazione giudiziaria/atto pubblico (*), certificata/o come titolo esecutivo europeo, è stata/o impugnata/o
1. Stato membro d'origine: Belgio ☐ Repubblica ceca ☐ Germania ☐ Estonia ☐ Grecia ☐
Spagna ☐ Francia ☐ Irlanda ☐ Italia ☐ Cipro ☐ Lettonia ☐
Lituania ☐ Lussemburgo ☐ Ungheria ☐ Malta ☐ Paesi Bassi ☐
Austria ☐ Polonia ☐ Portogallo ☐ Slovacchia ☐ Slovenia ☐ Finlandia ☐
Svezia ☐ Regno Unito ☐
2. Organo giurisdizionale/Autorità che emette il certificato
- 2.1. Nome:
- 2.2. Indirizzo:
- 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale/autorità che ha emesso la decisione giudiziaria/ha approvato la transazione giudiziaria/ha formato l'atto pubblico (*)
- 3.1. Nome:
- 3.2. Indirizzo:
- 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Decisione giudiziaria/transazione giudiziaria/atto pubblico (*)
- 4.1. Data:
- 4.2. Numero di riferimento:
- 4.3. Le parti
- 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
- 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
- B. A seguito dell'impugnazione è stata pronunciata la seguente decisione, che viene pertanto certificata come titolo esecutivo europeo in sostituzione del titolo esecutivo europeo originario.
1. Organo giurisdizionale
- 1.1. Nome:
- 1.2. Indirizzo:
- 1.3. Tel./fax/posta elettronica:
2. Decisione
- 2.1. Data:
- 2.2. Numero di riferimento:
3. Debito pecuniario certificato:
- 3.1. Capitale

(*) Cancellare la dicitura inutile.

- 3.1.1. Valuta: Euro ☐ Lira cipriota ☐ Corona ceca ☐ Corona estone ☐
Lira sterlina ☐ Fiorino ungherese ☐ Lita lituana ☐ Lats lettone ☐
Lira maltese ☐ Zloty polacco ☐ Corona svedese ☐ Corona slovacca ☐
Tolar sloveno ☐
Altro (precisare) ☐
- 3.1.2. Se il credito è rateizzato
- 3.1.2.1. Importo di ogni rata:
- 3.1.2.2. Scadenza della prima rata:
- 3.1.2.3. Scadenza delle rate successive
settimanale ☐ mensile ☐ altro (precisare) ☐
- 3.1.2.4. Durata del credito
- 3.1.2.4.1. attualmente indefinita ☐ oppure
- 3.1.2.4.2. scadenza dell'ultima rata:
- 3.2. Interessi
- 3.2.1. Tasso di interesse
- 3.2.1.1. ... % oppure
- 3.2.1.2. ... % superiore al tasso base della BCE
- 3.2.1.3. Altro (precisare)
- 3.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:
- 3.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nella decisione:
4. La decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine ☐
5. La decisione è ancora soggetta alla possibilità di un ulteriore ricorso
Sì ☐ No ☐
6. La decisione è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) ☐
7. La decisione riguarda i contratti conclusi dai consumatori
Sì ☐ No ☐
- 7.1. In caso affermativo:
il debitore è il consumatore
Sì ☐ No ☐
- 7.2. In caso affermativo:
il debitore è domiciliato nello Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 ☐
8. Al momento della decisione conseguente all'impugnazione il credito non è contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o c)
Sì ☐ No ☐

In caso affermativo:

- 8.1. Notificazione del documento introduttivo dell'impugnazione.

L'impugnazione è stata proposta dal creditore

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo:

- 8.1.1. La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13 ☐

o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14 ☐

o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto il documento ☐

- 8.1.2. Debita informazione

Il debitore è stato informato ai sensi degli articoli 16 e 17 ☐

- 8.2. Se applicabile, notificazione della citazione a comparire

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo:

- 8.2.1. La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13 ☐

o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14 ☐

o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la citazione a comparire ☐

- 8.2.2. Debita informazione

Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 17 ☐

- 8.3. Sanatoria dell'inosservanza delle norme procedurali minime ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1

- 8.3.1. La notificazione della decisione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13 ☐

o la notificazione della decisione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14 ☐

o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la decisione ☐

- 8.3.2. Debita informazione

Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) ☐

Fatto a Data

.....
Firma e/o timbro

ALLEGATO VI

DOMANDA DI RETTIFICA O DI REVOCA DEL CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

(Articolo 10, paragrafo 3)

IL SEGUENTE CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

1. Stato membro d'origine: Belgio ☐ Repubblica ceca ☐ Germania ☐ Estonia ☐ Grecia ☐
Spagna ☐ Francia ☐ Irlanda ☐ Italia ☐ Cipro ☐ Lettonia ☐
Lituania ☐ Lussemburgo ☐ Ungheria ☐ Malta ☐ Paesi Bassi ☐
Austria ☐ Polonia ☐ Portogallo ☐ Slovacchia ☐ Slovenia ☐ Finlandia ☐
Svezia ☐ Regno Unito ☐
2. Organo giurisdizionale/Autorità che ha emesso il certificato
- 2.1. Nome:
- 2.2. Indirizzo:
- 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale/autorità che ha emesso la decisione giudiziaria/ha approvato la transazione giudiziaria/ha formato l'atto pubblico (*)
- 3.1. Nome:
- 3.2. Indirizzo:
- 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Decisione giudiziaria/transazione giudiziaria/atto pubblico
- 4.1. Data:
- 4.2. Numero di riferimento:
- 4.3. Le parti
- 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
- 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:

DEVE ESSERE

5. RETTIFICATO in quanto, a causa di un errore materiale, si è riscontrata la seguente divergenza tra il certificato di titolo esecutivo europeo e la decisione giudiziaria/la transazione giudiziaria/l'atto pubblico alla base di esso (precisare) ☐
6. REVOCATO, perché:
- 6.1. la decisione giudiziaria certificata si riferiva ad un contratto concluso da un consumatore, ma era stata emessa in uno Stato membro in cui il consumatore non è domiciliato ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 ☐
- 6.2. il certificato di titolo esecutivo europeo è stato concesso manifestamente per errore per altri motivi (precisare) ☐

Fatto a Data

.....
Firma e/o timbro

(*) Cancellare la dicitura inutile.

REGOLAMENTO (CE) N. 1870/2005 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2005****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio importato da paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

renziali nell'ambito degli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 31, paragrafo 2, e 34, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito ai negoziati condotti in conformità dell'articolo XXVIII del GATT 1994, la Comunità ha modificato le condizioni di importazione dell'aglio. A partire dal 1° giugno 2001, il dazio doganale normale per le importazioni di aglio del codice NC 0703 20 00 si compone di un'aliquota *ad valorem* del 9,6 % e di un importo specifico di 1 200 EUR per tonnellata netta. Tuttavia, mediante un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina, nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, per la modifica, per quanto riguarda l'aglio, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT, approvato con decisione 2001/404/CE del Consiglio ⁽²⁾, è stato aperto un contingente di 38 370 tonnellate in esenzione dal dazio specifico, di seguito denominato «contingente GATT». Il suddetto accordo prevede una ripartizione del contingente in 19 147 tonnellate per le importazioni dall'Argentina (numeri d'ordine 09.4104 e 09.4099), 13 200 tonnellate per le importazioni dalla Cina (numeri d'ordine 09.4105 e 09.4100) e 6 023 tonnellate per le importazioni da altri paesi (numeri d'ordine 09.4106 e 09.4102).
- (2) L'aglio può essere importato anche al di fuori del contingente GATT, al dazio normale o a condizioni prefe-

- (3) L'aglio è un prodotto importante del settore ortofrutticolo comunitario, con una produzione annua che si attesta sulle 250 000 tonnellate. Anche le importazioni annue dai paesi terzi sono consistenti, nell'ordine di 60 000-80 000 tonnellate. I due principali paesi terzi fornitori sono la Cina (30 000-40 000 tonnellate all'anno) e l'Argentina (circa 15 000 tonnellate all'anno).
- (4) Le condizioni che regolano la gestione dei suddetti contingenti sono definite dal regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi ⁽³⁾. Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del citato regolamento, appare necessario modificare alcune delle condizioni in vigore per semplificare e chiarire il regime in questione.
- (5) Dal momento che esiste un dazio specifico per le importazioni non preferenziali al di fuori del contingente GATT, per la gestione di quest'ultimo è necessario introdurre un regime di titoli di importazione. Tale sistema dovrebbe consentire il controllo dettagliato di tutte le importazioni di aglio. Le modalità relative a tale regime devono integrare le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che fissa le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾, con possibilità di derogarvi.
- (6) Al fine di sorvegliare le importazioni il più strettamente possibile, tenuto conto in particolare dei casi di frode verificatisi recentemente, per tutte le importazioni di aglio è necessario introdurre due categorie di titoli di importazione. L'esperienza mostra che le frodi sono abitualmente commesse trasbordando aglio cinese in paesi terzi che hanno accordi commerciali preferenziali con la Comunità europea. L'aglio è introdotto nell'Unione europea con documentazione falsa.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 142 del 29.5.2001, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

- (7) Il passaggio da un regime all'altro dovrebbe essere quanto più agevole possibile. A tal fine, è necessario conservare alcune modalità di applicazione previste dal regolamento (CE) n. 565/2002 e mantenere il calendario tradizionale di importazione.
- (8) La sorveglianza delle importazioni di aglio deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾.
- (9) Occorre continuare a garantire un adeguato approvvigionamento di aglio sul mercato comunitario a prezzi stabili, evitando inutili turbative del mercato che si traducono in forti oscillazioni di prezzi con ripercussioni negative sui produttori comunitari. A tal fine, è opportuno promuovere una maggiore concorrenza tra gli importatori e ridurre gli oneri amministrativi a loro carico.
- (10) Nell'interesse degli importatori attuali, i quali di norma importano quantitativi rilevanti di aglio, come pure nell'interesse dei nuovi importatori entrati sul mercato, ai quali occorre dare la possibilità di presentare domande di titoli di importazione per un determinato quantitativo di aglio nell'ambito dei contingenti tariffari, è opportuno distinguere tra importatori tradizionali e nuovi importatori. Occorre stabilire una definizione precisa di queste due categorie di importatori, nonché alcuni criteri relativi allo status dei richiedenti e all'utilizzazione dei titoli di importazione rilasciati.
- (11) I quantitativi da assegnare a queste categorie di importatori dovrebbero essere determinati sulla base dei quantitativi effettivamente importati piuttosto che sulla base dei titoli di importazione rilasciati.
- (12) Per permettere agli importatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») di beneficiare del presente regolamento, è opportuno prendere disposizioni per le campagne di importazione 2005/2006 e 2006/2007 atte a garantire che sia fatta una distinzione da un lato tra importatori tradizionali e nuovi importatori della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 e dall'altro tra importatori tradizionali e nuovi importatori dei nuovi Stati membri.
- (13) Per tenere conto dei diversi modelli commerciali esistenti nei nuovi Stati membri, è opportuno permettere alle autorità competenti dei nuovi Stati membri di scegliere tra due metodi per stabilire il quantitativo di riferimento dei loro importatori tradizionali.
- (14) Le domande di titoli di importazione per l'importazione di aglio da paesi terzi presentate da importatori delle due categorie dovrebbero essere soggette ad alcune restrizioni. Tali restrizioni sono necessarie non solo per salvaguardare la concorrenza tra gli importatori, ma anche per dare l'opportunità agli importatori che esercitano veramente un'attività commerciale nel mercato degli ortofrutticoli di difendere la loro legittima posizione commerciale nei confronti di altri importatori e per impedire che un solo importatore possa controllare il mercato.
- (15) Per mantenere la concorrenza fra gli importatori effettivi e impedire speculazioni nell'assegnazione dei titoli di importazione e abusi che pregiudicherebbero le legittime posizioni commerciali degli importatori nuovi e tradizionali, è necessario introdurre controlli più rigorosi della corretta utilizzazione dei titoli di importazione. A tal fine, occorre vietare il trasferimento dei titoli.
- (16) Al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico degli importatori e le possibilità di frodi, le domande di titoli di importazione devono essere presentate unicamente nello Stato membro in cui l'importatore è registrato.
- (17) Occorre inoltre adottare misure atte a ridurre al minimo le domande di titoli di importazione a scopo speculativo che potrebbero impedire la completa utilizzazione del contingente tariffario. Data la natura e il valore del prodotto in esame, per ogni tonnellata di aglio oggetto di una domanda di titolo di importazione è opportuno prevedere il deposito di una cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. È opportuno che l'importo della cauzione sia sufficientemente elevato per scoraggiare la presentazione di domande speculative, ma non tale da scoraggiare quanti veramente esercitano un'attività commerciale nel settore dell'aglio. Il livello oggettivo più adeguato per tale cauzione corrisponde al 5 % del dazio addizionale medio applicabile alle importazioni di aglio del codice NC 0703 20 00.
- (18) Per garantire la corretta gestione del contingente GATT, è opportuno determinare le misure che la Commissione deve prendere qualora i quantitativi di aglio per una data origine o un dato trimestre oggetto di domande di titoli di importazione siano superiori ai quantitativi fissati dalla decisione 2001/404/CE, maggiorati dei quantitativi non utilizzati relativi a titoli di importazione rilasciati in precedenza. Se queste misure comportano l'applicazione di un coefficiente di assegnazione al momento del rilascio dei titoli di importazione, deve essere possibile ritirare le domande dei titoli corrispondenti, con svincolo immediato della cauzione.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

- (19) Per garantire la corretta utilizzazione dei contingenti, occorre che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione i quantitativi per i quali le autorità competenti degli Stati membri hanno rilasciato titoli di importazione e che non sono stati utilizzati dagli importatori. È opportuno che i quantitativi oggetto dei titoli rilasciati tengano conto delle domande di titoli di importazione ritirate dagli importatori.
- (20) Per la gestione dei contingenti tariffari di aglio, è opportuno disporre che, all'atto della presentazione della domanda di titolo di importazione alle autorità competenti dello Stato membro, gli importatori allegghino una dichiarazione con la quale si impegnano a rispettare le restrizioni previste dal presente regolamento. Per prevenire abusi, occorre prevedere sanzioni deterrenti e lasciare agli Stati membri un margine discrezionale per imporre agli importatori che presentino alle autorità competenti domande o dichiarazioni false, fuorvianti o inesatte, ulteriori sanzioni oltre a quelle previste dal presente regolamento.
- (21) Allo scopo di rafforzare i controlli e di evitare rischi di sviamento degli scambi dovuti a documentazione inesatta, occorre mantenere il regime esistente dei certificati d'origine per l'aglio importato da alcuni paesi terzi e l'obbligo del trasporto diretto dell'aglio in questione dal paese terzo d'origine alla Comunità, nonché completare alla luce di nuove informazioni l'elenco dei paesi suddetti. Detti certificati d'origine devono essere rilasciati dalle autorità nazionali competenti in conformità degli articoli da 56 a 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (22) Occorre specificare le comunicazioni necessarie fra Stati membri e Commissione ai sensi del presente regolamento, in particolare ai fini della gestione dei contingenti tariffari, dell'adozione di misure contro le frodi e della sorveglianza del mercato.
- (23) È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 565/2002, il regolamento (CE) n. 228/2004 della Commissione, del 3 febbraio 2004, relativo a misure transitorie applicabili al regolamento (CE) n. 565/2002 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ⁽¹⁾, e il regolamento (CE) n. 229/2004 della Commissione, del 10 febbraio 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 565/2002 per quanto riguarda le date per la presentazione di domande di titoli di importazione relativi all'importazione di aglio per il primo trimestre della campagna 2004/2005 ⁽²⁾. È opportuno che il presente regolamento si applichi per la prima volta alle domande di titoli di importazione relative al primo trimestre della campagna di importazione 2006/2007. Tuttavia, tenendo conto del fatto che le attività di importazione disciplinate dalle disposizioni del

presente regolamento relative ai titoli «B» non sono al momento soggette a norme specifiche sul rilascio dei titoli e al fine di garantire controlli più efficaci, occorre che le disposizioni relative ai titoli «B» si applichino quanto prima possibile.

- (24) Per le importazioni di aglio effettuate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sulla scorta di titoli di importazione rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 565/2002 e di qualunque altro regolamento recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi di aglio, è opportuno che continuino ad applicarsi le disposizioni in vigore al momento del rilascio dei titoli suddetti.
- (25) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutti freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Apertura di contingenti tariffari e dazi applicabili

1. In conformità della decisione 2001/404/CE sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità di aglio del codice NC 0703 20 00 (di seguito «aglio»), soggetti alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Il volume di ciascun contingente tariffario, il rispettivo periodo di applicazione e il relativo numero d'ordine figurano nell'allegato I del presente regolamento.

2. Il dazio *ad valorem* applicabile ai prodotti importati nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è del 9,6 %.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «campagna di importazione»: il periodo che va dal 1° giugno al 31 maggio successivo;
- 2) «i nuovi Stati membri»: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;
- 3) «altri paesi»: paesi terzi diversi da Argentina e Cina;
- 4) «autorità competenti»: l'organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell'applicazione del presente regolamento;

⁽¹⁾ GU L 39 dell'11.2.2004, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 39 dell'11.2.2004, pag. 12.

5) «quantitativo di riferimento»: il quantitativo di aglio importato da un importatore tradizionale ai sensi dell'articolo 3. Si tratta dei seguenti quantitativi:

- a) per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio fra il 1998 e il 2000 nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, il quantitativo massimo di aglio importato nel corso del 1998, del 1999 o del 2000;
- b) per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio fra il 2001 e il 2003 nei nuovi Stati membri, il quantitativo massimo di aglio importato:
 - i) nel corso del 2001, del 2002 o del 2003; oppure
 - ii) nel corso della campagna di importazione 2001/2002, 2002/2003 o 2003/2004;
- c) per gli importatori tradizionali che non rientrano nelle lettere a) o b), il quantitativo massimo di aglio importato nel corso di una delle prime tre campagne di importazione durante le quali hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento.

Ai fini del calcolo del quantitativo di riferimento, non viene preso in considerazione l'aglio originario dei nuovi Stati membri o della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

I nuovi Stati membri scelgono e applicano per tutti gli importatori tradizionali uno dei due metodi di cui alla lettera b), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.

Articolo 3

Categorie di importatori

1. Per «importatori tradizionali» si intendono importatori, persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, in grado di comprovare:

- a) di avere ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento in ciascuna delle tre campagne di importazione precedenti;
- b) di avere importato nella Comunità aglio in almeno due delle tre campagne di importazione precedenti;
- c) di avere importato nella Comunità, nel corso della campagna di importazione precedente la presentazione della loro do-

manda, almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

2. Per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 1, persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, che in ciascuno dei due anni precedenti abbiano importato nella Comunità almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96. Il rispetto di queste condizioni è attestato dall'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o da qualsiasi altro mezzo di prova accettato dallo Stato membro e dalla prova dell'importazione.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, relativamente alla campagna di importazione che va dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2007 e solo nei nuovi Stati membri:

a) per «importatori tradizionali» si intendono importatori, persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, in grado di comprovare che:

i) in almeno due delle tre campagne di importazione precedenti hanno importato aglio da paesi di origine diversi dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;

ii) nell'anno precedente hanno importato almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96;

iii) le importazioni di cui ai punti i) e ii) hanno avuto luogo nei nuovi Stati membri in cui è situata la sede principale dell'importatore di cui trattasi;

b) per «nuovi importatori» si intendono importatori diversi dagli importatori tradizionali ai sensi della lettera a), persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, in grado di comprovare che:

i) in ognuno dei due anni precedenti hanno importato almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 da paesi di origine diversi dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;

ii) le importazioni di cui al punto i) hanno avuto luogo nei nuovi Stati membri in cui è situata la sede principale dell'importatore di cui trattasi.

Articolo 4

Presentazione di titoli di importazione

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato in conformità del presente regolamento.

2. L'aglio può essere immesso in libera pratica nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, solo se la casella 24 del titolo di importazione corrispondente reca una delle diciture riportate nell'allegato II.

Detti titoli di importazione sono di seguito denominati «titoli A». Gli altri titoli di importazione sono di seguito denominati «titoli B».

Articolo 5

Disposizioni generali concernenti le domande di titoli di importazione e i titoli di importazione

1. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, ai titoli «A» e «B» si applica il regolamento (CE) n. 1291/2000.

2. I titoli «A» sono validi unicamente per il trimestre per il quale sono stati rilasciati. I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III.

I titoli «B» sono validi per un periodo di tre mesi dalla data di rilascio.

3. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 50 EUR per tonnellata.

4. Nella casella 8 delle domande di titolo e dei titoli «A» e «B» è indicato il paese d'origine e contrassegnata la dicitura «sì». Il titolo di importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

5. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli «A» e «B» non sono trasferibili.

Articolo 6

Ripartizione dei quantitativi tra importatori tradizionali e nuovi importatori

1. Il quantitativo complessivo assegnato all'Argentina, alla Cina e agli altri paesi, a norma dell'allegato I, è così ripartito:

- a) 70 % agli importatori tradizionali;
- b) 30 % ai nuovi importatori.

2. Per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Argentina, della Cina e degli altri paesi, qualora, nel corso di un trimestre, una categoria di importatori non esaurisca il quantitativo assegnatole, il quantitativo residuo è assegnato all'altra categoria.

3. Per quanto riguarda ciascuna delle tre origini di cui al paragrafo 2 e per ciascuno dei trimestri indicati nell'allegato I, i titoli «A» sono rilasciati a concorrenza di un quantitativo massimo pari alla somma:

- a) del quantitativo indicato nell'allegato I per tale trimestre e tale origine;
- b) dei quantitativi non richiesti nel trimestre precedente per tale origine;
- c) dei quantitativi non utilizzati, notificati alla Commissione, relativi a titoli «A» rilasciati in precedenza per tale origine.

I quantitativi non richiesti o non utilizzati durante una campagna di importazione non possono tuttavia essere trasferiti alla campagna di importazione successiva.

Articolo 7

Restrizioni applicabili alle domande di titoli «A»

1. Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli «A» presentate da un importatore tradizionale in una campagna di importazione non può essere superiore al quantitativo di riferimento di tale importatore. Le domande che non sono conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

2. Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli «A» presentate da un nuovo importatore in un trimestre non può essere superiore al 10 % del quantitativo indicato nell'allegato I per quel trimestre e quella origine. Le domande che non sono conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

Articolo 8

Presentazione delle domande di titoli di importazione

1. Un richiedente può presentare domande di titoli «A» e «B» soltanto alle autorità competenti di un unico Stato membro in cui egli è registrato ai fini dell'IVA.

2. Solo gli importatori definiti all'articolo 3 possono presentare domande di titoli «A».

A corredo della loro domanda di titolo «A», gli importatori forniscono le informazioni necessarie per consentire alle competenti autorità degli Stati membri di verificare, al di là di ogni dubbio, il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.

I nuovi importatori che nel corso della campagna di importazione precedente hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 565/2002 forniscono la prova che almeno il 90 % del quantitativo loro assegnato è stato effettivamente immesso in libera pratica.

Se la prova menzionata nel terzo comma non è fornita o dimostra che in un trimestre della campagna di importazione di cui al precedente comma è stato immesso in libera pratica meno del 90 % del quantitativo assegnato ad un importatore, al richiedente non devono essere rilasciati titoli di importazione, tranne in casi di forza maggiore.

3. Gli importatori presentano le domande di titolo «A» nei primi cinque giorni lavorativi del mese di aprile, luglio, ottobre e gennaio che precede il trimestre corrispondente.

4. Gli importatori uniscono alle domande di titolo «A» una dichiarazione nella quale attestano di conoscere le disposizioni dell'articolo 7 e si impegnano a rispettarle.

Le dichiarazioni sono firmate dall'importatore che certifica l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

5. A seconda che siano presentate da un importatore tradizionale o da un nuovo importatore, le domande di titoli «A» recano nella casella 20 la dicitura «importatore tradizionale» o «nuovo importatore».

6. Non possono essere presentate domande di titoli «A» per un trimestre e per un'origine determinati se nell'allegato I non figurano quantitativi per tale trimestre e per tale origine.

7. Una domanda di titolo «A» non può dare luogo al rilascio di un titolo «B».

Articolo 9

Notifica delle domande di titoli «A»

Entro il 15 di ogni mese di cui all'articolo 8, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domande di titoli «A» presentate per il trimestre corrispondente.

Le notifiche devono essere suddivise per origine. In esse sono riportate separatamente anche le cifre relative ai quantitativi di aglio richiesti da importatori tradizionali e da nuovi importatori.

Le notifiche, comprese quelle recanti l'indicazione «nulla», sono effettuate per via elettronica utilizzando i moduli trasmessi agli Stati membri dalla Commissione.

Articolo 10

Rilascio dei titoli di importazione

1. Le autorità competenti rilasciano i titoli «A» il settimo giorno lavorativo successivo alla notifica di cui all'articolo 9.

2. Se nel corso di un trimestre i quantitativi richiesti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, risultano superiori al quantitativo disponibile, la Commissione fissa, mediante regolamento, un coefficiente unico di assegnazione per le domande di titoli «A» e sospende, se necessario, il rilascio dei titoli «A» per le domande presentate successivamente.

Nei casi in cui si applica il primo comma, le autorità competenti rilasciano i titoli «A» il terzo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al primo comma.

3. Non possono essere rilasciati titoli «A» per l'importazione di prodotti originari dei paesi figuranti nell'allegato IV che non abbiano comunicato alla Commissione le informazioni necessarie per l'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa in conformità degli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tale comunicazione si considera effettuata alla data della sua pubblicazione secondo quanto previsto dall'articolo 15 del presente regolamento.

4. Nel giorno di cui all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori che chiedono titoli «A» per il trimestre corrispondente. Nel caso di associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, deve essere fornito anche l'elenco degli operatori membri di dette associazioni.

Le notifiche di cui al primo comma sono effettuate per via elettronica utilizzando i moduli trasmessi agli Stati membri dalla Commissione.

5. I titoli «B» sono rilasciati immediatamente, senza restrizioni quantitative.

Articolo 11

Ritiro delle domande di titolo «A»

Se in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, il quantitativo per il quale è rilasciato un titolo «A» è inferiore al quantitativo per il quale era stata presentata domanda, l'importatore interessato può chiedere alle autorità competenti di ritirare la domanda di titolo «A» entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regolamento adottato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2. In caso di ritiro della domanda, l'intera cauzione è immediatamente svincolata.

*Articolo 12***Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) i quantitativi oggetto di domande di titoli «B»;
 - b) per l'ultimo trimestre trascorso, i quantitativi relativi ai titoli «A» non utilizzati o utilizzati solo in parte, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi registrati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati;
 - c) i quantitativi oggetto di domande di titoli «A» ritirate in applicazione dell'articolo 11.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse:
 - a) con riguardo al paragrafo 1, lettera a), entro il secondo giorno lavorativo di ogni settimana per le domande pervenute la settimana precedente;
 - b) con riguardo al paragrafo 1, lettera b), entro il giorno specificato all'articolo 9, primo comma;
 - c) con riguardo al paragrafo 1, lettera c), entro l'ultimo giorno di ogni mese di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Se non sono state presentate domande di titoli «B» o se non vi sono quantitativi non utilizzati o ritirati ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), lo Stato membro interessato ne informa la Commissione nel giorno indicato nel presente paragrafo.

3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate per via elettronica utilizzando il modulo trasmesso agli Stati membri dalla Commissione.

I quantitativi di cui trattasi sono suddivisi per giorno di presentazione delle domande di titoli, per paese terzo di origine, per tipo di titoli (A o B) e, per quanto riguarda i titoli «A», per categoria di importatori ai sensi dell'articolo 3.

*Articolo 13***Certificati d'origine**

L'aglio originario di uno dei paesi terzi che figurano nell'allegato IV può essere immesso in libera pratica nella Comunità soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è presentato un certificato d'origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di tali paesi, in conformità degli articoli da 56 a 62 del regolamento (CE) n. 2454/93; e
- b) il prodotto è stato trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, in conformità dell'articolo 14.

*Articolo 14***Trasporto diretto**

1. Si considerano trasportati direttamente nella Comunità dai paesi terzi che figurano nell'allegato IV:
 - a) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato senza attraversamento del territorio di un altro paese terzo;
 - b) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato attraversando il territorio di uno o più paesi terzi diversi dal paese di origine, con o senza trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che l'attraversamento sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto e a condizione che i prodotti:
 - i) siano rimasti sotto il controllo delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o di deposito;
 - ii) non siano stati immessi sul mercato né offerti al consumo in tali paesi;
 - iii) vi abbiano subito unicamente operazioni di scarico e di ricarico oppure operazioni destinate a garantirne la buona conservazione.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è fornita alle autorità competenti degli Stati membri con:
 - a) un unico titolo di trasporto rilasciato nel paese d'origine e contemplante l'attraversamento del paese o dei paesi di transito;
 - b) un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito, contenente:
 - i) una descrizione esatta dei prodotti;
 - ii) la data del loro scarico e ricarico, con indicazioni che consentano di identificare i veicoli di trasporto utilizzati;
 - iii) una dichiarazione attestante le condizioni in cui sono stati tenuti;
 - c) oppure, nei casi in cui non possa essere fornita la prova di cui alle lettere a) o b), qualsiasi altro documento probatorio.

*Articolo 15***Cooperazione amministrativa con determinati paesi terzi**

Le informazioni necessarie all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, ai sensi degli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, trasmesse da ciascun paese terzo figurante nell'allegato IV del presente regolamento, sono immediatamente pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Articolo 16**Sanzioni applicabili agli importatori**

1. Se le domande e/o le dichiarazioni relative ai titoli «A» presentate da un importatore alle autorità competenti di uno Stato membro risultano contenere informazioni false, fuorvianti o inesatte e salvo casi evidenti di errore palese, dette autorità, a seconda della gravità del caso, escludono tale importatore dal sistema delle domande di titoli «A» per un periodo fino a quattro trimestri successivi all'accertamento, ferma restando l'applicazione delle eventuali pertinenti norme nazionali. In questi casi, la cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, viene interamente incamerata.

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali complementari per la presentazione di domande di titoli «A» alle autorità competenti e disporre l'imposizione di sanzioni, commisurate alla gravità delle irregolarità, agli importatori registrati nel loro territorio ai fini dell'IVA. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'introduzione delle suddette disposizioni nazionali.

Articolo 17**Informazioni fornite dalla Commissione**

Per agevolare l'individuazione o la prevenzione di false dichiarazioni da parte degli operatori, il settimo giorno lavorativo successivo al 15 dei mesi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione trasmette agli Stati membri le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4.

Il settimo giorno lavorativo successivo alla fine dei mesi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione trasmette agli Stati membri le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 12.

La Commissione comunica regolarmente gli Stati membri, al momento opportuno e secondo modalità appropriate, i quantitativi di contingenti utilizzati e le informazioni pervenute ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2005.

La Commissione comunica agli Stati membri ogni altra informazione pertinente e in particolare tutte le informazioni che possono contribuire a prevenire le frodi.

Articolo 18**Cooperazione amministrativa tra Stati membri**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare una cooperazione amministrativa reciproca al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

Articolo 19**Abrogazione**

I regolamenti (CE) n. 565/2002, (CE) n. 228/2004 e (CE) n. 229/2004 sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2006.

Tuttavia i regolamenti (CE) n. 565/2002, (CE) n. 228/2004 e (CE) n. 229/2004 continuano ad essere applicati relativamente ai titoli di importazione rilasciati in conformità ad essi per la campagna di importazione che scade il 31 maggio 2006.

Articolo 20**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le disposizioni relative ai titoli «A» per la campagna di importazione che inizia il 1° giugno 2006 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2006.

Le disposizioni relative ai titoli «B» si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Contingenti tariffari aperti in applicazione della decisione 2001/404/CE per le importazioni di aglio del codice NC 0703 20 00

Origine	Numero d'ordine	Contingente (tonnellate)				
		Primo trimestre (giugno/agosto)	Secondo trimestre (settembre/ novembre)	Terzo trimestre (dicembre/ febbraio)	Quarto trimestre (marzo/maggio)	Totale
<i>Argentina</i>						19 147
Importatori tradizionali	09.4104	—	—	9 590	3 813	
Nuovi importatori	09.4099			4 110	1 634	
<i>Cina</i>						13 200
Importatori tradizionali	09.4105	2 520	2 520	2 100	2 100	
Nuovi importatori	09.4100	1 080	1 080	900	900	
<i>Altri paesi</i>						6 023
Importatori tradizionali	09.4106	941	1 960	929	386	
Nuovi importatori	09.4102	403	840	398	166	
Totale	—	4 944	6 400	18 027	8 999	38 370

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 2

- *in spagnolo*: Derecho de aduana 9,6 % — Reglamento (CE) n° 1870/2005,
 - *in ceco*: Celní sazba 9,6 % – nařízení (ES) č. 1870/2005,
 - *in danese*: Toldsats 9,6 % — forordning (EF) nr. 1870/2005,
 - *in tedesco*: Zollsatz 9,6 % — Verordnung (EG) Nr. 1870/2005,
 - *in estone*: Tollimaks 9,6 % – määrus (EÜ) nr 1870/2005,
 - *in greco*: Δασμός 9,6 % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1870/2005,
 - *in inglese*: Customs duty 9,6 % — Regulation (EC) No 1870/2005,
 - *in francese*: Droit de douane: 9,6 % — Règlement (CE) n° 1870/2005,
 - *in italiano*: Dazio: 9,6 % — Regolamento (CE) n. 1870/2005,
 - *in lettone*: Muitas nodoklis 9,6 % – Regula (EK) Nr. 1870/2005,
 - *in lituano*: Muito mokestis 9,6 % – Reglamentas (EB) Nr. 1870/2005,
 - *in ungherese*: Vám: 9,6 % – 1870/2005/EK rendelet,
 - *in olandese*: Douanerecht: 9,6 % — Verordening (EG) nr. 1870/2005,
 - *in polacco*: Cło 9,6 % – Rozporządzenie (WE) nr 1870/2005,
 - *in portoghese*: Direito aduaneiro: 9,6 % — Regulamento (CE) n.º 1870/2005,
 - *in slovacco*: Clo 9,6 % – nariadenie (ES) č. 1870/2005,
 - *in sloveno*: Carina: 9,6 % – Uredba (ES) št. 1870/2005,
 - *in finlandese*: Tulli 9,6 prosenttia – Asetus (EY) N:o 1870/2005,
 - *in svedese*: Tull 9,6 % – Förordning (EG) nr 1870/2005.
-

ALLEGATO III

Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 2

- *in spagnolo*: certificado expedido y válido solamente para el trimestre comprendido entre el 1 ... y el 28/29/30/31 ...
- *in ceco*: Licence vydaná a platná pouze pro čtvrtletí od 1. ... do 28./29./30./31. ...
- *in danese*: licens, der kun er udstedt og gyldig for kvartalet fra 1. ... til 28./29./30./31. ...
- *in tedesco*: Lizenz nur erteilt und gültig für das Quartal vom 1. ... bis 28./29./30./31. ...
- *in estone*: Litsents on välja antud üheks kvartaliks alates 1. [kuu] kuni 28./29./30./31. [kuu] ja kehtib selle aja jooksul
- *in greco*: Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για το τρίμηνο από την 1η ... έως τις 28/29/30/31 ...
- *in inglese*: licence issued and valid only for the quarter 1 [month] to 28/29/30/31 [month]
- *in francese*: certificat émis et valable seulement pour le trimestre du 1^{er} ... au 28/29/30/31 ...
- *in italiano*: titolo rilasciato e valido unicamente per il trimestre dal 1° ... al 28/29/30/31 ...
- *in lettone*: atļauja izsniegta un derīga tikai ceturksni no 1. [mēnesis] līdz 28/29/30/31 [mēnesis]
- *in lituano*: Licencija išduota ir galioja tik vienam ketvirčiui nuo 1 [mėnuo] iki 28/29/30/31 [mėnuo]
- *in ungherese*: Az engedélyt kizárólag a [hó] 1-jétől [hó] 28/29/30/31-ig terjedő negyedévre állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes
- *in olandese*: voor het kwartaal van 1 ... tot en met 28/29/30/31 ... afgegeven en uitsluitend in dat kwartaal geldig certificaat
- *in polacco*: Pozwolenie wydane i ważne tylko na kwartał od 1 ... do 28/29/30/31 ...
- *in portoghese*: certificado emitido e válido apenas para o trimestre de 1 de ... a 28/29/30/31 de ...
- *in slovacco*: povolenie vydané a platné len pre štvrtrok od 1. [mesiac] do 28./29./30./31. [mesiac]
- *in sloveno*: dovoljenje, izdano in veljavno izključno za četrtletje od 1. ... do 28./29./30./31. ...
- *in finlandese*: todistus on myönnetty 1 päivän ... ja 28/29/30/31 päivän ... väliselle vuosineljännekselle ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä vuosineljänneksenä
- *in svedese*: licens utfärdad och giltig endast för tremånadersperioden den 1 ... till den 28/29/30/31 ...

*ALLEGATO IV***Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 14**

Emirati arabi uniti

Iran

Libano

Malesia

Vietnam

REGOLAMENTO (CE) N. 1871/2005 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2005****relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.
- (2) Le domande di titoli presentate dal 1° al 10 novembre 2005 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.
- (3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° dicembre 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.
- (4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del

12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 novembre 2005, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Regno Unito:

— 160 t originarie del Botswana,

— 367 t originarie della Namibia;

Germania:

— 123,1 t originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di dicembre 2005 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	12 066 t,
Kenia:	142 t,
Madagascar:	7 579 t,
Swaziland:	3 337 t,
Zimbabwe:	9 100 t,
Namibia:	3 114,9 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

⁽²⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

⁽⁴⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2005.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

REGOLAMENTO (CE) N. 1872/2005 DELLA COMMISSIONE**del 15 novembre 2005****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾ che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	23,69 81,79 225,75	13,59 16,50 16,13	703,33 10,17	176,75 94,51	370,66 5 674,27	5 954,52 925,49
1.40	Agli 0703 20 00	159,37 550,28 1 518,73	91,40 110,99 108,52	4 731,73 68,42	1 189,12 635,81	2 493,62 38 174,18	40 059,54 6 226,31
1.50	Porri ex 0703 90 00	62,17 214,66 592,45	35,65 43,30 42,33	1 845,83 26,69	463,87 248,03	972,75 14 891,58	15 627,05 2 428,86
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	47,92 165,46 456,65	27,48 33,37 32,63	1 422,74 20,57	357,55 191,18	749,79 11 478,28	12 045,17 1 872,14
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	— — —	— — —	— —	— —	— —	— —
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	104,01 359,13 991,16	59,65 72,43 70,82	3 088,06 44,65	776,05 414,95	1 627,40 24 913,52	26 143,95 4 063,46
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	30,30 104,62 288,74	17,38 21,10 20,63	899,61 13,01	226,08 120,88	474,09 7 257,76	7 616,21 1 183,76
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	52,35 180,75 498,87	30,02 36,46 35,65	1 554,27 22,47	390,60 208,85	819,10 12 539,40	13 158,70 2 045,21
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	462,43 1 596,67 4 406,71	265,20 322,04 314,87	13 729,50 198,52	3 450,32 1 844,86	7 235,43 110 765,47	116 236,00 18 066,15

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.170	Fagioli:						
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	132,50 457,51 1 262,69	75,99 92,28 90,22	3 934,02 56,88	988,65 528,62	2 073,22 31 738,49	33 306,00 5 176,64
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	151,09 521,68 1 439,81	86,65 105,22 102,88	4 485,86 64,86	1 127,33 602,77	2 364,04 36 190,59	37 977,98 5 902,78
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—	—	—
1.200	Asparagi:						
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	266,27 919,37 2 537,39	152,70 185,43 181,30	7 905,47 114,31	1 986,70 1 062,27	4 166,18 63 778,98	66 928,92 10 402,53
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	463,35 1 599,86 4 415,51	265,73 322,68 315,50	13 756,92 198,92	3 457,21 1 848,54	7 249,88 110 986,70	116 468,16 18 102,24
1.210	Melanzane 0709 30 00	99,22 342,59 945,51	56,90 69,10 67,56	2 945,83 42,59	740,31 395,84	1 552,45 23 766,07	24 939,84 3 876,31
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	138,52 478,28 1 320,03	79,44 96,47 94,32	4 112,66 59,47	1 033,54 552,63	2 167,37 33 179,70	34 818,39 5 411,70
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	334,34 1 154,41 3 186,09	191,74 232,83 227,65	9 926,55 143,53	2 494,61 1 333,85	5 231,28 80 084,46	84 039,70 13 062,00
1.240	Peperoni 0709 60 10	98,66 340,67 940,22	56,58 68,71 67,18	2 929,34 42,36	736,16 393,62	1 543,76 23 633,06	24 800,26 3 854,62
1.250	Finocchi 0709 90 50	—	—	—	—	—	—
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	77,69 268,24 740,31	44,55 54,10 52,90	2 306,51 33,35	579,64 309,93	1 215,53 18 608,20	19 527,23 3 035,05
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	47,08 162,55 448,62	27,00 32,78 32,05	1 397,71 20,21	351,25 187,81	736,59 11 276,31	11 833,22 1 839,20

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	141,95 490,13 1 352,73	81,41 98,86 96,66	4 214,56 60,94	1 059,15 566,32	2 221,07 34 001,81	35 681,10 5 545,79
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50	—	—	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:						
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne ex 0805 10 20	44,39 153,27 423,01	25,46 30,91 30,23	1 317,94 19,06	331,21 177,09	694,55 10 632,74	11 157,87 1 734,23
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin ex 0805 10 20	40,35 139,33 384,53	23,14 28,10 27,48	1 198,04 17,32	301,08 160,98	631,37 9 665,42	10 142,78 1 576,46
2.60.3	— altre ex 0805 10 20	47,63 164,46 453,89	27,32 33,17 32,43	1 414,13 20,45	355,38 190,02	745,25 11 408,81	11 972,28 1 860,81
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:						
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	78,93 272,52 752,13	45,26 54,96 53,74	2 343,32 33,88	588,89 314,88	1 234,93 18 905,17	19 838,86 3 083,48
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:						
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	63,02 217,58 600,51	36,14 43,88 42,91	1 870,95 27,05	470,18 251,40	985,99 15 094,27	15 839,75 2 461,92
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	71,87 248,16 684,89	41,22 50,05 48,94	2 133,84 30,85	536,25 286,73	1 124,53 17 215,19	18 065,42 2 807,84

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	— — —	— — —	— —	— —	— —	— —
2.110	Cocomeri 0807 11 00	76,06 262,62 724,81	43,62 52,97 51,79	2 258,22 32,65	567,51 303,44	1 190,08 18 218,65	19 118,44 2 971,51
2.120	Meloni:						
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onte- niente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	59,11 204,11 563,32	33,90 41,17 40,25	1 755,08 25,38	441,06 235,83	924,92 14 159,43	14 858,74 2 309,44
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	85,59 295,51 815,58	49,08 59,60 58,27	2 541,02 36,74	638,58 341,44	1 339,12 20 500,20	21 512,67 3 343,64
2.140	Pere:						
2.140.1	— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	— — —	— — —	— —	— —	— —	— —
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	— — —	— — —	— —	— —	— —	— —
2.150	Albicocche 0809 10 00	116,20 401,22 1 107,33	66,64 80,92 79,12	3 449,98 49,88	867,00 463,58	1 818,13 27 833,39	29 208,03 4 539,70
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	473,31 1 634,24 4 510,41	271,44 329,61 322,28	14 052,57 203,19	3 531,51 1 888,27	7 405,69 113 371,94	118 971,20 18 491,28
2.170	Pesche 0809 30 90	108,43 374,39 1 033,28	62,18 75,51 73,83	3 219,29 46,55	809,03 432,58	1 696,56 25 972,24	27 254,96 4 236,14
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	143,55 495,65 1 367,96	82,33 99,97 97,74	4 262,00 61,63	1 071,07 572,69	2 246,07 34 384,53	36 082,73 5 608,21
2.190	Prugne 0809 40 05	105,89 365,61 1 009,07	60,73 73,74 72,10	3 143,85 45,46	790,07 422,45	1 656,81 25 363,66	26 616,33 4 136,88
2.200	Fragole 0810 10 00	361,87 1 249,48 3 448,48	207,53 252,01 246,40	10 744,04 155,35	2 700,05 1 443,70	5 662,10 86 679,68	90 960,65 14 137,69

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95 1 052,93 2 906,02	174,89 212,37 207,64	9 053,97 130,92	2 275,32 1 216,60	4 771,43 73 044,67	76 652,23 11 913,79
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 455,44 5 025,34 13 869,62	834,69 1 013,57 991,01	43 212,01 624,82	10 859,47 5 806,48	22 772,69 348 621,54	365 839,40 56 861,13
2.220	Kiwis («Actinidia chinensis Planch») 0810 50 00	148,01 511,06 1 410,50	84,89 103,08 100,78	4 394,55 63,54	1 104,38 590,50	2 315,92 35 453,89	37 204,90 5 782,63
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	88,63 306,03 844,63	50,83 61,72 60,35	2 631,51 38,05	661,32 353,60	1 386,80 21 230,21	22 278,74 3 462,71
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	211,97 731,90 2 020,01	121,57 147,62 144,33	6 293,51 91,00	1 581,60 845,67	3 316,67 50 774,11	53 281,76 8 281,40
2.250	Litchi ex 0810 90	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1873/2005 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2005****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 17 novembre 2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, per le esportazioni dei prodotti ivi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle uova impone di fissare per la restituzione un importo che permetta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e che tenga conto inoltre della natura delle esportazioni di tali prodotti e della loro importanza allo stato attuale.
- (3) L'attuale situazione dei mercati e della concorrenza in alcuni paesi terzi rende necessario fissare una restituzione differenziata in funzione della destinazione di taluni prodotti del settore delle uova.
- (4) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽²⁾, stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accetta-

zione della dichiarazione di esportazione. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della normativa in vigore, è opportuno precisare che, per beneficiare della restituzione, gli ovoprodotti, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, devono recare il bollo sanitario previsto dalla direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti ⁽³⁾.

- (5) I negoziati condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell'organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all'esportazione per questi due paesi. La soppressione delle restituzioni non deve tuttavia portare ad una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.
- (6) Il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato.

Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XI dell'allegato della direttiva 89/437/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 17 novembre 2005

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	E16	EUR/100 unità	1,70
0407 00 19 9000	E16	EUR/100 unità	0,90
0407 00 30 9000	E09	EUR/100 kg	6,00
	E10	EUR/100 kg	20,00
	E17	EUR/100 kg	3,00
0408 11 80 9100	E18	EUR/100 kg	40,00
0408 19 81 9100	E18	EUR/100 kg	20,00
0408 19 89 9100	E18	EUR/100 kg	20,00
0408 91 80 9100	E18	EUR/100 kg	73,00
0408 99 80 9100	E18	EUR/100 kg	18,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 (GU L 126 del 19.05.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E16 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Romania e della Bulgaria.

E17 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Romania, della Bulgaria e dei gruppi E09, E10.

E18 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Romania e della Bulgaria.

REGOLAMENTO (CE) N. 1874/2005 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2005****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 17 novembre 2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, per le esportazioni dei prodotti ivi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore del pollame impone di fissare per la restituzione un importo che permetta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e che tenga conto inoltre della natura delle esportazioni di tali prodotti e della loro importanza allo stato attuale.
- (3) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽²⁾, stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Al fine di ga-

rantire un'applicazione uniforme della normativa in vigore, è opportuno precisare che, per beneficiare della restituzione, il pollame di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, deve recare il bollo sanitario previsto dalla direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile ⁽³⁾.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato.

Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XII dell'allegato della direttiva 71/118/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 17 novembre 2005

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0105 11 19 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0105 11 91 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0105 11 99 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0105 12 00 9000	A02	EUR/100 unità	2,00
0105 19 20 9000	A02	EUR/100 unità	2,00
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	24,00
0207 12 10 9900	A24	EUR/100 kg	24,00
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	24,00
0207 12 90 9190	A24	EUR/100 kg	24,00
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	24,00
0207 12 90 9990	A24	EUR/100 kg	24,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

REGOLAMENTO (CE) N. 1875/2005 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2005****che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciropi per la campagna

2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione ⁽³⁾. Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1806/2005 ⁽⁴⁾.

- (2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 290 del 4.11.2005, pag. 14.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 17 novembre 2005

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	26,90	3,22
1701 11 90 ⁽¹⁾	26,90	8,08
1701 12 10 ⁽¹⁾	26,90	3,08
1701 12 90 ⁽¹⁾	26,90	7,65
1701 91 00 ⁽²⁾	24,18	13,48
1701 99 10 ⁽²⁾	24,18	8,62
1701 99 90 ⁽²⁾	24,18	8,62
1702 90 99 ⁽³⁾	0,24	0,40

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1876/2005 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2005****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1828/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1828/2005 della Commissione ⁽²⁾.

- (2) Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 1828/2005, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 1828/2005 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 295 dell'11.11.2005, pag. 5.

ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 17 NOVEMBRE 2005 ^(e)

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	32,69 ^(f)
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	32,69 ^(f)
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	32,69 ^(f)
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	32,69 ^(f)
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,3554
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	35,54
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	35,54
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	35,54
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,3554

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

^(e) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

^(f) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 1877/2005 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2005****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1761/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

del regolamento (CE) n. 1761/2005, è opportuno modificare tali restituzioni,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni da accordare ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001 esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1761/2005 per la campagna 2005/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2005.

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1761/2005 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell'adozione

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 285 del 27.10.2005, pag. 14.

ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI ^(a)

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	35,54 ⁽¹⁾
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	35,54 ⁽¹⁾
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	67,52 ⁽²⁾
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3554 ⁽³⁾
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	35,54 ⁽¹⁾
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3554 ⁽³⁾
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3554 ⁽³⁾
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3554 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	35,54 ⁽¹⁾
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3554 ⁽³⁾

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

^(a) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

⁽¹⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽⁴⁾ L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 1878/2005 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2005****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

⁽⁴⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1715/2005 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 80).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 16 novembre 2005 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	104,0	4	01
		98,0	6	03
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	220,1	24	01
		219,5	24	02
		233,8	20	03
		262,2	11	04
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	212,3	25	01
		266,2	9	04
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	190,6	29	01
		264,1	7	03
		233,9	16	04

⁽¹⁾ Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Argentina
- 04 Cile.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1879/2005 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2005****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 28 ottobre 2005, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1764/2005 della Commissione ⁽²⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1764/2005 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1764/2005 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 285 del 28.10.2005, pag. 21.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 17 novembre 2005 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ⁽¹⁾

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zucchero bianco	35,54	35,54

⁽¹⁾ I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1° ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1° febbraio 2005.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

relativa alla firma, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

(2005/794/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ⁽¹⁾, né è soggetta alla relativa applicazione.

(2) Con decisione dell'8 maggio 2003, il Consiglio ha autorizzato in via eccezionale la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del predetto regolamento.

(3) La Commissione ha negoziato tale accordo con il Regno di Danimarca in nome della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(5) A norma degli articoli 1 e 2 del summenzionato protocollo relativo alla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(6) L'accordo, parafato a Bruxelles il 17 gennaio 2005, deve essere firmato,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale è approvata in nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

⁽¹⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo, con riserva della sua conclusione in nome della Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT

ACCORDO**tra la Comunità Europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale**

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

da un lato, e

IL REGNO DI DANIMARCA, di seguito «la Danimarca»,

dall'altro,

INTENDENDO migliorare e accelerare la trasmissione, tra la Danimarca e gli altri Stati membri della Comunità, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale,

RITENENDO che la trasmissione a questo scopo debba essere eseguita direttamente tra gli organi locali designati dalle parti contraenti,

RITENENDO che la rapidità della trasmissione giustifichi l'uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e di fedeltà degli atti ricevuti,

RITENENDO che la sicurezza della trasmissione postuli che l'atto da trasmettere sia accompagnato da un formulario, da compilarsi nella lingua del luogo in cui avviene la notificazione o la comunicazione o in un'altra lingua ammessa dallo Stato ricevente,

RITENENDO che per garantire l'efficacia del presente accordo, la possibilità di rifiutare la notificazione o la comunicazione degli atti debba essere limitata a situazioni eccezionali,

CONSIDERANDO che la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale stilata dal Consiglio dell'Unione europea con l'atto del 26 maggio 1997 ⁽¹⁾ non è entrata in vigore e che dovrebbe essere assicurata la continuità nell'esito dei negoziati per la conclusione della convenzione,

CONSIDERANDO che il contenuto principale della convenzione è stato integrato nel regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ⁽²⁾ («regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti»),

FACENDO RIFERIMENTO al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea («protocollo sulla posizione della Danimarca»), a norma del quale il regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti non è vincolante o applicabile in Danimarca,

INTENDENDO applicare, a norma del diritto internazionale, le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti, le future modifiche, nonché le relative misure di attuazione, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, quale Stato membro con una posizione particolare rispetto al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea,

SOTTOLINEANDO l'importanza di un adeguato coordinamento tra la Comunità e la Danimarca rispetto alla negoziazione e alla conclusione di accordi internazionali che possano incidere sul campo d'applicazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti o determinarne modifiche,

SOTTOLINEANDO che la Danimarca dovrebbe cercare di aderire agli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ove la partecipazione danese sia rilevante per l'applicazione coerente del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e del presente accordo,

⁽¹⁾ GU C 261 del 27.8.1997, pag. 1. Lo stesso giorno in cui è stata stilata la convenzione, il Consiglio ha preso nota della relazione concernente la convenzione di cui alla pag. 26 della Gazzetta ufficiale sopra menzionata.

⁽²⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

AFFERMANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee dovrebbe essere competente al fine di garantire l'applicazione e l'interpretazione uniformi del presente accordo, comprese le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e qualunque misura comunitaria di attuazione costituente parte di tale accordo,

FACENDO RIFERIMENTO alla competenza conferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, in merito alla validità e all'interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie basati sul titolo IV del trattato, compresa la validità e l'interpretazione del presente accordo, e alla circostanza che tale disposizione non è vincolante per la Danimarca, né ad essa applicabile, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca,

RITENENDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee debba essere competente, alle medesime condizioni, a pronunciarsi in via pregiudiziale in merito a questioni relative alla validità e all'interpretazione del presente accordo sollevate da una giurisdizione danese e che tale giurisdizione debba, pertanto, poter richiedere una pronuncia in via pregiudiziale alle medesime condizioni delle giurisdizioni degli altri Stati membri con riferimento all'interpretazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione,

FACENDO RIFERIMENTO alla disposizione secondo cui, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea e gli Stati membri possono chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie basati sul titolo IV del trattato, compresa l'interpretazione del presente accordo, e alla circostanza che tale disposizione non è vincolante per la Danimarca, né ad essa applicabile, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca,

RITENENDO che alla Danimarca debba essere conferita la possibilità, alle medesime condizioni degli altri Stati membri con riferimento all'interpretazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione, di richiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito a questioni relative all'interpretazione del presente accordo,

SOTTOLINEANDO che, ai sensi della legge danese, le giurisdizioni danesi dovrebbero — nell'interpretazione del presente accordo, comprese le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e qualunque misura di attuazione che costituisce parte integrante dell'accordo — tenere debito conto delle pronunce contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e delle giurisdizioni degli Stati membri delle Comunità europee con riferimento all'interpretazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione,

RITENENDO che sia possibile richiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in merito a questioni riguardanti il rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo ai sensi delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea disciplinanti i procedimenti davanti alla Corte,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente accordo vincola gli Stati membri, è appropriato che la Danimarca, in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro, possa adire la Commissione quale custode del trattato,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

1. Obiettivo del presente accordo è applicare le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e le relative misure di attuazione alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

2. È obiettivo delle parti contraenti giungere ad un'applicazione e ad un'interpretazione uniformi in tutti gli Stati membri delle disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione.

3. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo derivano dal protocollo sulla posizione della Danimarca.

Articolo 2

Cooperazione relativa alla notificazione e alla comunicazione degli atti

1. Le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti allegato al presente accordo e di cui forma parte integrante, nonché le misure di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento e — per quanto concerne le misure di attuazione adottate dopo l'entrata in vigore del presente accordo — attuate dalla Danimarca ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo, e le informazioni comunicate dagli Stati membri in virtù dell'articolo 23 del regolamento, si applicheranno, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca.

2. Si applica la data di entrata in vigore del presente accordo invece della data di cui all'articolo 25 del regolamento.

Articolo 3

Modifiche al regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti

1. La Danimarca non prende parte all'adozione delle modifiche del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e tali modifiche non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.

2. Nel caso di adozione di modifiche al regolamento, la Danimarca notificherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche. La notifica dovrà essere effettuata al momento dell'adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi.

3. Qualora la Danimarca decida di attuare il contenuto delle modifiche, la notifica dovrà indicare se l'attuazione può aver luogo in via amministrativa oppure richiede l'approvazione del Parlamento.

4. Se la notifica indica che l'attuazione può aver luogo in via amministrativa, la notifica dovrà, inoltre, dare atto che tutte le necessarie misure amministrative entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.

5. Se la notifica indica che l'attuazione richiede l'approvazione del Parlamento danese, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i provvedimenti legislativi entrano in vigore in Danimarca alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento oppure nei 6 mesi successivi alla notifica, se questo secondo termine è posteriore;

b) la Danimarca dovrà notificare alla Commissione la data dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di attuazione.

6. La notifica della Danimarca di cui ai paragrafi 4 e 5, attestante che il contenuto delle modifiche è stato attuato in Danimarca, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le modifiche al regolamento costituiranno dunque modifiche al presente accordo e saranno considerate allegati ad esso.

7. Qualora:

a) la Danimarca notifichi la decisione di non accettare il contenuto delle modifiche, oppure

b) la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, oppure

c) le misure legislative non entrino in vigore in Danimarca entro il termine stabilito al paragrafo 5,

il presente accordo verrà considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni, oppure, nel caso previsto alla lettera c), le misure legislative entrino in vigore in Danimarca entro il medesimo periodo. La risoluzione avrà effetto 3 mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.

8. Le richieste trasmesse prima della data di risoluzione dell'accordo ai sensi del paragrafo 7 sono tuttavia impregiudicate.

Articolo 4

Misure di attuazione

1. La Danimarca non prenderà parte all'adozione dei pareri del comitato di cui all'articolo 18 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti. Le misure di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.

2. Qualsiasi misura di attuazione adottata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento dovrà essere comunicata alla Danimarca. La Danimarca comunicherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali misure. La notifica dovrà essere effettuata alla data della comunicazione delle misure di attuazione o entro i 30 giorni successivi.

3. La notifica dovrà attestare che tutte le necessarie misure amministrative entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle misure di attuazione oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.

4. La notifica della Danimarca attestante che il contenuto delle misure di attuazione è stato applicato in Danimarca, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le misure di attuazione formeranno dunque parte integrante del presente accordo.

5. Qualora:

a) la Danimarca notifichi la decisione di non attuare il contenuto delle misure di attuazione, oppure

b) la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2,

il presente accordo verrà considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni. La risoluzione avrà effetto tre mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.

6. Le richieste trasmesse prima della data di risoluzione dell'accordo ai sensi del paragrafo 5 sono tuttavia impregiudicate.

7. Qualora, in casi eccezionali, l'attuazione richieda l'approvazione del Parlamento danese, la notifica della Danimarca, ai sensi del paragrafo 2, dovrà farne menzione, con conseguente applicazione dell'articolo 3, paragrafi da 5 a 8.

8. La Danimarca dovrà comunicare alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17, lettera a), e 19 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti. La Commissione pubblicherà queste informazioni insieme alle informazioni pertinenti relative agli altri Stati membri. Il manuale e il repertorio elaborati ai sensi dell'articolo 17 del regolamento dovranno includere anche le informazioni pertinenti relative alla Danimarca.

Articolo 5

Accordi internazionali che influiscono sul regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti

1. Gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità nell'esercizio delle sue competenze esterne, basati sulle norme del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.

2. La Danimarca si asterrà dal prendere parte ad accordi internazionali che possono influire sul campo di applicazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti allegato al presente accordo o causarne modifiche, a meno che non vi sia l'accordo della Comunità e non siano intervenute intese soddisfacenti in merito al rapporto tra il presente accordo e l'accordo internazionale in questione.

3. Nel negoziare accordi internazionali che possono influire sul campo di applicazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti allegato al presente accordo o causarne modifiche, la Danimarca coordinerà la sua posizione con quella della Comunità e si asterrà da qualunque azione possa compromettere gli obiettivi di una posizione coordinata della Comunità nell'ambito della sua sfera di competenza in tali negoziati.

Articolo 6

Competenza della Corte di giustizia in merito all'interpretazione dell'accordo

1. Qualora sorga una questione concernente la validità o l'interpretazione del presente accordo in una causa pendente davanti ad un organo giurisdizionale danese, quest'ultimo richiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito ogniqualvolta nelle medesime circostanze, un organo giurisdizionale di un altro Stato membro dell'Unione europea vi sarebbe obbligato ai sensi del regolamento relativo alla notificazione e alla comu-

nicazione degli atti e delle relative misure di attuazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

2. Ai sensi della legge danese, gli organi giurisdizionali danesi dovranno, nell'interpretare il presente accordo, tenere in debito conto le pronunce contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente alle disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e di ogni altra misura comunitaria di attuazione.

3. La Danimarca può, come il Consiglio, la Commissione e qualunque altro Stato membro, chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione del presente accordo. La pronuncia resa dalla Corte di giustizia in risposta a tale richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato.

4. La Danimarca ha la facoltà di sottoporre osservazioni alla Corte di giustizia nei casi in cui un organo giurisdizionale di uno Stato membro le abbia sottoposto una questione pregiudiziale in merito all'interpretazione di qualunque disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

5. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee ed il suo regolamento di procedura.

6. In caso di modifica delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea concernenti le pronunce della Corte di giustizia con conseguenze rispetto alle pronunce concernenti il regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti, la Danimarca può notificare alla Commissione la sua decisione di non applicare le modifiche ai sensi del presente accordo. La notifica deve essere effettuata al momento dell'entrata in vigore delle modifiche ed entro 60 giorni da essa.

In tal caso il presente accordo verrà considerato risolto. La risoluzione avrà effetto tre mesi dopo la notifica.

7. Le richieste trasmesse prima della data di risoluzione dell'accordo ai sensi del paragrafo 6 sono tuttavia impregiudicate.

Articolo 7

Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione al rispetto dell'accordo

1. La Commissione può promuovere un ricorso davanti alla Corte di giustizia nei confronti della Danimarca, nell'ipotesi di mancato rispetto di qualunque obbligazione derivante dal presente accordo.

2. La Danimarca può presentare un reclamo alla Commissione in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro delle obbligazioni derivanti dal presente accordo.

3. Si applicano le disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea che disciplinano i procedimenti davanti alla Corte di giustizia, nonché il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il suo regolamento di procedura.

Articolo 8

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori di cui all'articolo 299 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 9

Denuncia dell'accordo

1. Il presente accordo avrà termine nel caso in cui la Danimarca informi gli altri Stati membri che non intende più avvalersi delle disposizioni della parte I del protocollo sulla posizione della Danimarca, ai sensi dell'articolo 7 del protocollo stesso.

2. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti contraenti dandone notifica all'altra parte contraente. La denuncia sarà efficace trascorsi sei mesi dalla data della notifica.

3. Le richieste trasmesse prima della data di denuncia dell'accordo ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono tuttavia impregiudicate.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è adottato dalle parti contraenti ai sensi delle rispettive procedure.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data della notifica, effettuata dalle parti contraenti, del completamento delle rispettive procedure richieste a tale scopo.

Articolo 11

Testi autentici

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piętego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.

V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.

V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundra fem.

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



Por el Reino de Dinamarca
Za Dánské království
For Kongeriget Danmark
Für das Königreich Dänemark
Taani Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Δανίας
For the Kingdom of Denmark
Pour le Royaume de Danemark
Per il Regno di Danimarca
Dānijas Karalistes vārdā
Danijos Karalystės vardu
A Dán Királyság részéről
Għar-Renju tad-Danimarka
Voor het Koninkrijk Denemarken
W imieniu Królestwa Danii
Pelo Reino da Dinamarca
Za Dánske královstvo
Za Kraljevino Dansko
Tanskan kuningaskunnan puolesta
På Konungariket Danmarks vägnar



DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 7 novembre 2005****relativa alla sostituzione di membri del comitato del Fondo sociale europeo**

(2005/795/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(2) Nel frattempo, i posti di diversi membri sono diventati vacanti a seguito di dimissioni.

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 49,

(3) Occorre nominare i nuovi titolari dei posti divenuti vacanti nel comitato del Fondo sociale europeo,

vista la decisione del Consiglio del 24 settembre 2004 recante nomina dei membri e dei supplenti del comitato di cui all'articolo 147 del trattato CE ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo unico

vista la proposta della Commissione,

Le persone i cui nomi figurano nell'allegato sono nominate membri del comitato del Fondo sociale europeo per il periodo d'attività rimanente, vale a dire fino al 30 aprile 2007.

considerando quanto segue:

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2005.

(1) Il 24 settembre 2004 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione recante nomina dei membri e dei supplenti del comitato del Fondo sociale europeo per il periodo fino al 30 aprile 2007.

*Per il Consiglio**Il presidente*

J. STRAW

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU C 252 del 12.10.2005, pag. 1.

ALLEGATO

Stato membro	Rappresentante	Membro	Nome	In sostituzione di:
Belgio	Governo	Titolare	Sig. Günther MATTHEUSSENS	Sig. Dominik ROLAND
Repubblica ceca	Governo	Titolare	Sig. Čestmír SAJDA	Sig. František KONÍČEK
	Governo	Supplente	Sig.ra Markéta PĚCHOUČKOVÁ	Sig. Tomáš KUČTÍK
	Datori di lavoro	Titolare	Sig. Josef FORNŮSEK	Sig. Jiri KOHOUTEK
Danimarca	Datori di lavoro	Titolare	Sig.ra Lise PONTOPPIDAN	Sig.ra Lise SKANTING
	Lavoratori	Supplente	Sig. Poul HANSEN	Sig. Tyge GROES
Germania	Lavoratori	Titolare	Sig. Hans-Detlev KÜLLER	Sig. Jochen LAUX
Estonia	Governo	Titolare	Sig.ra Merlin ORGLA	Sig.ra Kertu SAKS
	Governo	Supplente	Sig.ra Mari VÄLI	Sig.ra Merlin ORGLA
Grecia	Governo	Titolare	Sig. Georgios ZERVOS	Sig.ra Anna DALAPORTA
	Governo	Titolare	Sig. Dimitrios KYROUSIS	Sig. Magas KONSTANTINOS
	Governo	Supplente	—	Sig.ra Ourania ANTHOPOULOU ⁽¹⁾
Spagna	Governo	Titolare	—	Sig. Gonzalo GÓMEZ DE VILLALOBOS ⁽¹⁾
	Governo	Supplente	Sig. Carlos GARCÍA de CORTÁZAR	Sig. Miguel COLINA ROBLEDÓ
	Lavoratori	Titolare	Sig.ra Ana HERMOSO CANOURA	Sig.ra Ana HERMOSO ⁽²⁾
Francia	Datori di lavoro	Supplente	Sig. Gaetan BEZIER	Sig.ra Alexandra DENIS
Irlanda	Governo	Titolare	Sig. Vincent LANDERS	Sig. William PARNELL
Italia	Governo	Titolare	Sig.ra Vera MARINCIONI	Sig.ra Aviana BULGARELLI
	Datori di lavoro	Titolare	Sig. Bruno SCAZZOCCHIO	Sig. Claudio GENTILI
	Datori di lavoro	Titolare	Sig.ra Ilaria DI CROCE	Sig.ra Eleonora PISICCHIO
Cipro	Lavoratori	Supplente	Sig. Diomides DIOMIDOUS	Sig. Diomedes DIOMEDOUS ⁽²⁾
Lettonia	Lavoratori	Titolare	Sig.ra Linda ROMELE	Sig.ra Iveta OZOLA
Lituania	Datori di lavoro	Titolare	Sig. Vaidotas LEVICKIS	Sig. Vaidotas LEVICKAS ⁽²⁾
	Datori di lavoro	Supplente	Sig.ra Marija ZOKAITE	Sig.ra Laura SIRVYDIENE
Ungheria	Governo	Titolare	Sig.ra Judit TÖRÖKNE RÓZSA	Sig.ra Judit RÓZSA ⁽²⁾
Malta	Governo	Supplente	Sig. Robert TABONE	Sig.ra Sue VELLA
	Lavoratori	Supplente	Sig. Anthony MICALLEF DEBONO	Sig. Charles MAGRO
Polonia	Datori di lavoro	Titolare	Sig. Jacek STRZELECKI	Sig. Andrzej JANKOWSKI

Stato membro	Rappresentante	Membro	Nome	In sostituzione di:
Portogallo	Governo	Supplente	Sig. Ramiro RIBEIRO DE ALMEIDA	Sig. José REALINHO DE MATOS
	Lavoratori	Titolare	Sig. Georges CASULA	Sig. Eugénio Óscar GARCIA DA ROSA
Slovenia	Governo	Titolare	Sig.ra Neva MAHER	Sig.ra Staša BALOH-PLAHUTNIK
	Governo	Titolare	Sig.ra Vesna MILETIČ	Sig.ra Nastja STERGAR
Slovacchia	Governo	Titolare	Sig. Ján RUDOLF	Sig.ra Andrea KOSTOLNÁ
	Datori di lavoro	Titolare	Sig.ra Viola KROMEROVÁ	Sig. Daniel HRDINA
	Datori di lavoro	Supplente	Sig. Peter MOLNÁR	Sig.ra Viola KROMEROVÁ
	Lavoratori	Supplente	Sig.ra Naile PROKESOVÁ	Sig.ra MARGITA ANČICOVÁ
Finlandia	Datori di lavoro	Supplente	Sig. Mikko RÄSÄNEN	Sig. Jukka AHTELA
	Lavoratori	Titolare	Sig. Tom HOLMROOS	Sig.ra Mervi HUUSKONEN
Svezia	Governo	Titolare	Sig. Johannes WIKMAN	Sig. Ingmar PAULSSON
	Lavoratori	Titolare	Sig.ra Erika BERNDT	Sig.ra Erika KJELLSTRAND ⁽²⁾
Regno Unito	Datori di lavoro	Titolare	Sig. Neil CARBERRY	Sig. Antony THOMPSON

⁽¹⁾ Attualmente non è sostituita.

⁽²⁾ Correzione della decisione precedente.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE 2005/796/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

relativa al mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 dicembre 2003, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/873/PESC che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente ⁽¹⁾. Il 28 giugno 2004, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/534/PESC ⁽²⁾ che proroga tale mandato e modifica l'azione comune 2003/873/PESC.
- (2) Il 28 luglio 2005, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/587/PESC ⁽³⁾ che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente fino al 28 febbraio 2006.
- (3) Il 14 novembre 2005, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/797/PESC ⁽⁴⁾ sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COOPS), che attribuisce un ruolo specifico al rappresentante speciale dell'Unione europea. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il mandato di quest'ultimo.
- (4) Il rappresentante speciale dell'Unione europea espletterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2003/873/PESC è modificata come segue:

1) all'articolo 2, è aggiunta la seguente lettera:

- «e) l'istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale della Comunità europea e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale.»;

2) all'articolo 3, è aggiunta la seguente lettera:

- «m) fornire un orientamento, se del caso, al responsabile della polizia/capo della missione di polizia EUPOL COOPS.».

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

T. JOWELL

⁽¹⁾ GU L 326 del 13.12.2003, pag. 46.

⁽²⁾ GU L 234 del 3.7.2004, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 199 del 29.7.2005, pag. 99.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 65 della presente Gazzetta ufficiale.

AZIONE COMUNE 2005/797/PESC DEL CONSIGLIO**del 14 novembre 2005****sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea, parte del «quartetto», è impegnata ad assistere e ad agevolare l'attuazione della tabella di marcia, che definisce le iniziative reciproche del governo israeliano e dell'Autorità palestinese nei settori politico, di sicurezza, economico, umanitario e della costruzione istituzionale, che porteranno alla nascita di uno Stato palestinese indipendente, democratico e vitale che viva fianco a fianco in pace e sicurezza con Israele e gli altri vicini.
- (2) Il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004 ha ribadito la disponibilità dell'UE a sostenere l'Autorità palestinese nelle responsabilità assunte relativamente all'ordine pubblico e, in particolare, per migliorare la capacità in materia di polizia civile e di applicazione della legge.
- (3) L'Ufficio di coordinamento dell'Unione europea per il sostegno alla polizia palestinese è stato formalmente istituito tramite uno scambio di lettere in data 20 aprile 2005 fra il primo ministro palestinese Ahmed Qurei e il rappresentante speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente Marc Otte.
- (4) Il Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» del 18 luglio 2005 ha ribadito l'impegno dell'UE a contribuire a sviluppare la capacità palestinese in materia di sicurezza tramite la polizia civile palestinese in coordinamento con il coordinatore USA per la sicurezza. Esso ha altresì convenuto in linea di principio che l'appoggio dell'UE alla polizia civile palestinese debba attuarsi in veste di missione di politica europea in materia di sicurezza e di difesa che sviluppi l'attività dell'Ufficio di coordinamento dell'UE per il sostegno alla polizia palestinese in collaborazione con tutte le parti interessate.
- (5) Il proseguimento dell'attività dell'Ufficio di coordinamento dell'UE per il sostegno alla polizia palestinese è un'espressione della continua disponibilità dell'UE a sostenere l'Autorità palestinese nel rispettare gli obblighi imposti dalla tabella di marcia, in particolare in relazione alla sicurezza e alla costruzione istituzionale, compreso il processo di riunificazione degli organismi di sicurezza palestinesi in tre servizi dipendenti dal ministro palestinese dell'Interno incaricato. Inoltre, il supporto dell'UE alla polizia civile palestinese è volto ad incrementare la sicurezza della popolazione palestinese e a contribuire alla riuscita del programma interno dell'Autorità palestinese nel rafforzare lo Stato di diritto.
- (6) Con lettera del 25 ottobre 2005, l'Autorità palestinese ha invitato l'UE ad avviare una missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS).
- (7) L'EUPOL COPPS sarà complementare e apporterà valore aggiunto alle iniziative internazionali in atto e svilupperà sinergie con le attuali iniziative della Comunità europea e degli Stati membri. L'EUPOL COPPS perseguirà la coerenza e il coordinamento con le azioni di sviluppo di capacità svolte dalla Comunità europea, in particolare nel settore della giustizia penale.
- (8) L'assistenza dell'UE sarà subordinata al grado di impegno e di sostegno che l'Autorità palestinese dedicherà alla riorganizzazione e alla riforma della polizia. Durante la fase di pianificazione, sarà istituito un adeguato meccanismo di coordinamento e cooperazione con le competenti autorità palestinesi onde garantirne il coinvolgimento negli sviluppi e nel follow-up dell'EUPOL COPPS. Sarà istituito un adeguato meccanismo di coordinamento e cooperazione con le competenti autorità israeliane per garantire che esse agevolino le attività dell'EUPOL COPPS.
- (9) L'EUPOL COPPS sarà stabilito nel contesto più ampio dell'impegno preso dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità palestinese nelle responsabilità assunte relativamente all'ordine pubblico e, in particolare, per migliorare la capacità in materia di polizia civile e di applicazione della legge. Sarà garantito uno stretto coordinamento fra l'EUPOL COPPS e altri attori internazionali che partecipano all'assistenza in materia di sicurezza, tra cui il coordinatore USA per la sicurezza, nonché quelli che forniscono sostegno al ministero palestinese dell'Interno.
- (10) L'EUPOL COPPS assolverà il mandato nell'ambito di una situazione di minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza delle persone e la stabilità della regione, e potenzialmente dannosa per gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 11 del trattato.
- (11) In conformità agli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo del segretario generale/alto rappresentante, a norma degli articoli 18 e 26 del trattato.

- (12) L'articolo 14, paragrafo 1, del trattato richiede che sia indicato un importo di riferimento finanziario per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. L'indicazione di importi da finanziare tramite il bilancio comunitario esprime la volontà dell'autorità legislativa ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d'impegno nel rispettivo esercizio di bilancio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1. L'Unione europea istituisce la missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi, in seguito denominata Ufficio di coordinamento dell'Unione europea per il sostegno alla polizia palestinese (EUPOL COPPS), con una fase operativa che inizia al più tardi il 1° gennaio 2006.

2. L'EUPOL COPPS opera conformemente al mandato di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Mandato

1. Scopo dell'EUPOL COPPS è contribuire all'istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale della Comunità e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale.

A tal fine, l'EUPOL COPPS:

- a) assiste la polizia civile palestinese (PCP) nell'attuazione del programma di sviluppo della polizia fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari superiori a livello di distretto, di comando e di ministero;
- b) coordina e agevola l'assistenza dell'UE e degli Stati membri e, se richiesto, l'assistenza internazionale alla PCP;
- c) fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia.

Articolo 3

Durata

La missione ha una durata di 3 anni.

Articolo 4

Revisione

Un processo di revisione semestrale, secondo i criteri di valutazione fissati nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano ope-

rativo (OPLAN), tenendo conto degli sviluppi sul terreno, consente di apportare, se necessario, adeguamenti circa le dimensioni e il campo d'applicazione dell'EUPOL COPPS.

Articolo 5

Struttura

Nello svolgimento del mandato, l'EUPOL COPPS comprende i seguenti elementi:

- 1) capomissione/responsabile della polizia;
- 2) sezione di consulenza;
- 3) sezione di coordinamento del programma;
- 4) sezione amministrativa.

Tali elementi sono elaborati nel CONOPS e nell'OPLAN. Il Consiglio approva il CONOPS e l'OPLAN.

Articolo 6

Capomissione/responsabile della polizia

1. Il capomissione/responsabile della polizia esercita il controllo operativo (OPCON) sull'EUPOL COPPS, ne assume la gestione quotidiana e il coordinamento delle attività, compresa la gestione della sicurezza del personale dell'EUPOL COPPS, la gestione delle risorse e delle informazioni.

2. Il capomissione/responsabile della polizia è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'EUPOL COPPS. Per il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE competente.

3. Il capomissione/responsabile della polizia firma un contratto con la Commissione.

Articolo 7

Fase di pianificazione

1. Durante la fase di pianificazione della missione, è istituito un gruppo di pianificazione comprendente il responsabile capomissione/della polizia, che lo dirige, e il personale necessario per svolgere le funzioni derivanti dalle necessità riconosciute della missione.

2. Nel processo di pianificazione è effettuata in via prioritaria una valutazione globale del rischio, che, se necessario, è aggiornata.

3. Il gruppo di pianificazione redige l'OPLAN ed elabora tutti gli strumenti tecnici necessari per l'esecuzione della missione. L'OPLAN tiene conto della valutazione globale dei rischi e comprende un piano di sicurezza.

Articolo 8

Personale dell'EUPOL COPPS

1. Il personale dell'EUPOL COPPS è adeguato per entità e competenza al mandato di cui all'articolo 2 e alla struttura di cui all'articolo 5.

2. Il personale dell'EUPOL COPPS è distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE. Ogni Stato membro sostiene i costi connessi con il personale dell'EUPOL COPPS da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e della zona di missione e le indennità diverse da quelle giornaliere.

3. Il personale internazionale e il personale locale sono assunti dall'EUPOL COPPS su base contrattuale in funzione delle necessità.

4. Se del caso, anche i paesi terzi possono distaccare personale presso la missione. Ogni paese terzo che distacca del personale sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l'assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e della zona di missione.

5. Ciascun membro del personale resta subordinato all'autorità dello Stato o dell'istituzione d'origine dell'UE competente ed assolve i propri compiti operando esclusivamente nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 9

Status del personale dell'EUPOL COPPS

1. Ove richiesto, lo status del personale dell'EUPOL COPPS, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa EUPOL COPPS, è oggetto di un accordo da stipulare secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. Il segretario generale/alto rappresentante, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest'ultima.

2. Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste

di indennizzo, presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano connesse al distacco. Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione/responsabile della polizia ed i singoli membri del personale.

Articolo 10

Catena di comando

1. L'EUPOL COPPS dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita il controllo politico e la direzione strategica.

3. Il segretario generale/alto rappresentante impartisce orientamenti al capomissione/responsabile della polizia tramite il rappresentante speciale dell'UE.

4. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPOL COPPS guida la missione e ne assume la gestione quotidiana.

5. Il capomissione/responsabile della polizia riferisce al segretario generale/alto rappresentante tramite il rappresentante speciale dell'UE.

6. Il rappresentante speciale dell'UE riferisce al Consiglio tramite il segretario generale/alto rappresentante.

Articolo 11

Controllo politico e direzione strategica

1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione.

2. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti, a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include la competenza a nominare, su proposta del segretario generale/alto rappresentante, il capomissione/responsabile della polizia e a modificare l'OPLAN e la catena di comando. Il Consiglio, assistito dal segretario generale/alto rappresentante decide in merito agli obiettivi e alla conclusione della missione.

3. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/571/CE (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 31).

4. Il CPS riceve periodicamente relazioni del capomissione/responsabile della polizia relative ai contributi della missione e alla condotta della missione. Se del caso, il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione/responsabile della polizia.

Articolo 12

Partecipazione di paesi terzi

1. Fermi restando l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico della stessa, gli Stati aderenti sono invitati ed i paesi terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPOL COPPS, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l'assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona della missione, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell'EUPOL COPPS.

2. I paesi terzi che apportano un contributo all'EUPOL COPPS hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri dell'UE che partecipano alla missione.

3. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo da stipulare secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. Il segretario generale/alto rappresentante, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest'ultima. Allorché l'UE e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUPOL COPPS.

Articolo 13

Sicurezza

1. Il capomissione/responsabile della polizia è responsabile della sicurezza dell'EUPOL COPPS e, in consultazione con il Servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, è incaricato di assicurare l'osservanza dei requisiti minimi di sicurezza, secondo le norme di sicurezza del Consiglio.

2. L'EUPOL COPPS ha un proprio responsabile della sicurezza che riferisce al capomissione/responsabile della polizia.

3. Il capomissione/responsabile della polizia si consulta con il CPS sulle questioni di sicurezza concernenti lo spiegamento dell'EUPOL COPPS secondo le istruzioni impartite dal segretario generale/alto rappresentante.

4. I membri del personale dell'EUPOL COPPS sono sottoposti a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza organizzata dal Servizio di sicurezza del segretario generale del Consiglio nonché a controlli medici prima di qualsiasi spiegamento o di viaggio nella zona della missione.

Articolo 14

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione è pari a 2,5 milioni di EUR per il 2005 e a 3,6 milioni di EUR per il 2006.

2. Il bilancio definitivo dell'EUPOL COPPS per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 è deciso dal Consiglio anno per anno.

3. La spesa finanziata tramite l'importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'UE, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi che partecipano finanziariamente alla missione, ai cittadini delle parti ospitanti e, se necessario ai fini operativi della missione, ai cittadini dei paesi vicini.

4. Il capomissione/responsabile della polizia riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

5. Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPOL COPPS, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle squadre.

6. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 15

Azione comunitaria

1. Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e le azioni esterne della Comunità a norma dell'articolo 3, secondo comma, del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

2. Le necessarie modalità di coordinamento sono stabilite, se opportuno, nella zona della missione, come pure a Bruxelles.

*Articolo 16***Comunicazione di informazioni classificate**

1. Il segretario generale/alto rappresentante è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente azione comune, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2. Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, il segretario generale/alto rappresentante è inoltre autorizzato a trasmettere alle autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi, tali informazioni e documenti sono trasmessi alle autorità locali secondo procedure consone al loro livello di cooperazione con l'UE.

3. Il segretario generale/alto rappresentante è autorizzato a trasmettere ai paesi terzi associati alla presente azione comune e alle autorità locali documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio inerenti alla missione e coperte dal segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa scade il 31 dicembre 2008.

*Articolo 18***Pubblicazione**

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio
La presidente
T. JOWELL

⁽¹⁾ Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004 relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22). Decisione modificata dalla decisione 2004/701/CE, Euratom (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 15).